

## **INDICE**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Vincoli territoriali
- Art. 4 -Attività regolamentate

### **TITOLO II - TUTELA DEGLI HABITAT NATURALI DELLA FAUNA SELVATICA E DELLA FLORA, DELLE RISORSE GEOLOGICHE E DEL PATRIMONIO CULTURALE**

#### **CAPO I - TUTELA DEGLI HABITAT**

- Articolo 5- Tutela degli habitat naturali

#### **CAPO II - TUTELA DELLA FAUNA**

- Art. 6 - Gestione, tutela e controllo della fauna selvatica
- Art.7 - Danni da fauna selvatica e indennizzi
- Art.8 - Attraversamento delle Aree Naturale Protette con armi

#### **CAPO III - TUTELA DELLA FLORA, DELLA VEGETAZIONE E TUTELA DELLE ACQUE**

- Art. 9 -Tutela delle specie vegetali selvatiche
- Art. 10 - Tutela delle superfici forestali e prevenzione dagli incendi
- Art. 11- Tutela delle acque

#### **CAPO IV- TUTELA DELLE RISORSE GEOLOGICHE E DEL PATRIMONIO CULTURALE**

- Art. 12 - Tutela delle risorse geologiche, minerali e paleontologiche
- Art. 13 - Tutela del patrimonio culturale

### **TITOLO III - FRUIZIONE E ATTIVITA'**

#### **CAPO I - FRUIZIONE DEL TERRITORIO**

- Art. 14 - Accessibilità e fruizione del pubblico all'interno del territorio dell'Area Naturale Protetta

#### **CAPO II - ATTIVITA'**

- Art. 15 - Attività socio-culturali, ricreative ed educative
- Art.16 - Attività sportive
- Art. 17 - Attività di campeggio
- Art. 18 - Attività di navigazione
- Art. 19 - Attività di ricerca scientifica
- Art. 20 - Attività speleologiche
- Art. 21 - Attività di pesca
- Art. 22 - Attività economiche e produttive: artigianali, commerciali, agro-alimentari e silvo-pastorali

#### **TITOLO IV- ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO**

- Art. 23 - Interventi nelle aree agricole
- Art. 24 - Disciplina dei "Piani di Utilizzazione Aziendale"
- Art. 25 - Interventi edilizi

Art. 26 - Limiti alle emissioni luminose, sonore

## **TITOLO V - GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI**

### **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

Art. 27 - Ambito di applicazione

Art. 28 - Finalità

Art. 29 - Sospensione e riduzione in pristino

### **CAPO II – PROCEDIMENTO SANZIONATORIO**

Art. 30 - Atti dispositivi

Art. 31 - Fasi del procedimento sanzionatorio

### **TITOLO VI- DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 32 - Soggetti deputati all'osservanza delle norme

Art. 33 - Approvazione, attuazione e modificazione del Regolamento

Art. 34 - Procedure di accertamento e irrogazione di sanzioni amministrative

Art. 35 - Disposizioni finali

COMUNE DI RIETI  
Protocollo Arrivo N. 26642/2024 del 18-04-2024  
Allegato 1 - Class. 6 - Copia Documento

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Finalità

1. Con il presente Regolamento l'Ente di Gestione della Riserva Naturale Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile detta le norme attuative relative allo svolgimento delle attività e degli interventi consentiti nell'ambito territoriale della Riserva Naturale Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 27 della Legge Regionale del 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali", ed in conformità alle previsioni, prescrizioni e direttive contenute nel Piano dell'Area Naturale Protetta, fermo restando che ogni opera o attività all'interno del perimetro dell'area protetta dovrà essere sottoposta al preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione, ai sensi dell'art. 28 della L. R. n. 29/1997.

2. Le Direttive dell'Unione Europea, le Leggi dello Stato, della Regione, i Piani del Parco approvati, i Programmi ed i Provvedimenti a carattere generale degli Enti di Gestione costituiscono la legislazione e la normativa di riferimento del presente Regolamento, fatte salve nuove norme o integrazioni e variazioni di quelle esistenti.

### Art. 2 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni regolamentari si applicano all'interno del territorio dell'Area Naturale Protetta Riserva Naturale Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile, come definito dal Piano redatto ai sensi dell'articolo 26 della L. R. n. 29/97, e delimitato mediante apposite tabelle perimetrali che definiscono l'esatta ubicazione dei confini.

### Art. 3 Vincoli territoriali

L'Area Naturale Protetta è interessata dai seguenti vincoli ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137" come da P.T.P.R. approvato.

1. Vincolo paesaggistico
2. Vincolo idrogeologico
3. Vincolo archeologico

### Art. 4 Attività regolamentate

1. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale all'interno dell'Area Naturale Protetta "Riserva Naturale Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile", il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle seguenti attività:

- gestione, tutela e controllo della fauna selvatica;
- danni da fauna selvatica e indennizzi;
- attraversamento dell'area protetta con armi;
- tutela degli habitat naturali;
- tutela della flora;
- tutela delle acque;
- tutela delle superfici forestali e prevenzione dagli incendi;
- tutela delle risorse geologiche minerali e paleontologiche;
- tutela del patrimonio culturale archeologico e paesaggistico;

- accessibilità e fruizione del pubblico all'interno del territorio dell'area protetta;
- attività socio-culturale, ricreative ed educative;
- attività sportive;
- attività di campeggio;
- attività di navigazione;
- attività di ricerca scientifica;
- attività speleologiche;
- attività di pesca;
- attività economiche e produttive: artigianali, commerciali, agro-alimentari e silvo- pastorali;
- interventi edilizi nelle aree agricole;
- disciplina dei "Piani di utilizzazione Aziendale" (PUA);
- interventi edilizi;
- limiti alle emissioni sonore, luminose.

2. Sono vietate, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della L.R. n. 29/1997 e dell'articolo 11, comma 3, della Legge del 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette", le attività e le opere che possono compromettere, direttamente o indirettamente, la salvaguardia del paesaggio, degli ambienti naturali, della flora, della fauna e dei rispettivi habitat.

In particolare, non sono consentite:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali, ad eccezione di eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, da realizzare secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 13 del presente Regolamento. È inoltre consentita la cattura connessa con attività di ricerca scientifica, debitamente autorizzata, ai sensi dell'art. 4 della Legge del 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
- b) la raccolta ed il danneggiamento della flora protetta spontanea ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio da parte di Istituti pubblici; è fatta salva la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, purché effettuata nel rispetto della vigente normativa e degli usi civici;
- c) l'introduzione di specie alloctone vegetali e animali negli ambienti naturali e seminaturali;
- d) il prelievo di materiali di interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e studio, debitamente autorizzati;
- e) l'apertura di nuove discariche, cave e torbiere e la riattivazione di quelle dismesse;
- f) la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque;
- g) l'alterazione dei cicli biogeochimici;
- h) l'introduzione di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo, se non preventivamente autorizzati;
- i) l'accensione di fuochi all'aperto, se non nelle aree picnic attrezzate per i barbecue;
- j) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate indicate con idonea tabellazione;
- k) il transito e sorvolo di mezzi a motore (velivoli, natanti, e mezzi motorizzati al di fuori dalle sedi stradali), se non appositamente autorizzato;
- l) la realizzazione di nuovi edifici, nuove opere di mobilità e nuovi tracciati stradali, collocare strutture prefabbricate, anche mobili, in legno o altro materiale e roulotte in assenza del preventivo nulla osta dell'ente parco.
- m) l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipologia;
- n) l'uso di mezzi a motore fuori dai tracciati e per i motivi consentiti;
- o) il danneggiamento delle strutture e delle opere, presenti all'interno dell'Area Naturale Protetta;

- p) il danneggiamento, la modifica, lo spostamento della segnaletica e della tabellazione perimetrale. È altresì vietato ogni tipo di segnaletica, diversa da quella interna al Parco, dalla segnaletica stradale e dalla segnaletica mobile per le manifestazioni autorizzate, al termine delle quali deve essere rimossa dagli organizzatori
- q) smaltire i contenitori biologici dei camper all'interno del parco o comunque sul terreno, nei fossi o in siti non a questo appositamente destinati;
- r) danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali e sorgenti ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
- s) determinare dei cambiamenti, anche modesti, parziali, temporanei e locali, della regimentazione e della direzione di flusso delle acque;
- t) prelevare, distruggere o danneggiare nidi o tane della fauna selvatica.  
prelevare, distruggere o danneggiare specie di flora protetta

Eventuali deroghe al presente articolo sono consentite dall'Ente di Gestione unicamente in caso di necessità ed urgenza o per ragioni di sicurezza pubblica, al fine di tutelare l'integrità dei luoghi dell'ambiente naturale e al fine della tutela e della conservazione di specie animali e vegetali.

### **Art. 5 Usi civici**

Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati nel rispetto delle disposizioni del Piano dell'Area Protetta.

## **TITOLO II - TUTELA DEGLI HABITAT NATURALI DELLA FAUNA SELVATICA E DELLA FLORA**

### **CAPO I - TUTELA DEGLI HABITAT**

#### **Articolo 6 Tutela degli habitat naturali**

1. Con il presente articolo l'Ente di Gestione tutela tutti gli habitat naturali e seminaturali presenti nel suo territorio.

L'Ente di Gestione promuove la conoscenza degli habitat e degli elementi naturali che li compongono, anche attraverso forme di educazione ambientale e ricerca scientifica.

Qualsiasi intervento e/o uso nel territorio del Parco deve tener conto dell'habitat all'interno del quale è effettuato, delle molteplici componenti che lo caratterizzano, e comunque di tutti quei fattori che possono avere ricadute negative sull'habitat e sul suo equilibrio.

2. Nel territorio del Parco sono particolarmente protetti gli habitat delle Zone Speciale di Conservazione (ZSC) di cui alla Direttiva Habitat 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica "cd. Habitat", per i quali valgono comunque le misure di conservazione di cui alla DGR 161/2016, e le specie vegetali afferenti alle liste rosse nazionali e regionali.

### **CAPO II - TUTELA DELLA FAUNA**

#### **Art. 7 Gestione, tutela e controllo della fauna selvatica**

1. l'Ente di Gestione tutela tutte le specie animali selvatiche, vertebrate e invertebrate, terrestri e acquatiche presenti all'interno del territorio dell'area naturale protetta.

2. Ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L.R. n. 29/1997 e della L. n. 157/1992 sono vietati la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo degli animali selvatici, qualunque sia lo stadio biologico.

È vietato, altresì:

- a) deteriorare o distruggere i siti di riproduzione o riposo, anche temporaneo o notturno;
- b) introdurre nel territorio dell'area protetta qualsiasi oggetto, arma, sostanza o strumento in grado di catturare, danneggiare, disturbare e uccidere la fauna selvatica, fatte salve le armi in dotazione alle Forze di Polizia, ai Carabinieri, al Corpo di Vigilanza della Regione Lazio addetto alla sorveglianza dell'area protetta (Guardiaparco) e di persone con esplicita autorizzazione dell'Ente di Gestione. Eventuali deroghe possono essere concesse esclusivamente per fini scientifici, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 157/1992;
- c) il rilascio in natura di esemplari di specie alloctone, anche come singoli esemplari;
- d) alimentare animali selvatici;
- e) Qualsiasi forma di disturbo ai pipistrelli in grotta o cavità ai sensi delle L. n. 157/1992, Legge del 27 maggio 2005, n. 104 "Adesione della Repubblica Italiana all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione", D.P.R. n. 357/1997 come modificato dal Regolamento del 12 marzo 2003 n.120.
- f) È vietata qualsiasi attività di addestramento cani ad eccezione di quelle di Protezione Civile.

3. Per motivi di ricerca scientifica, monitoraggio e conservazione è consentita la cattura, la manipolazione e il prelievo di fauna selvatica e di altri elementi funzionali alla vita selvatica (nidi, tane, ecc.), purché autorizzati dall'Ente di Gestione. Per specie di particolare interesse di conservazione quali quelle inserite negli allegati II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE, è inoltre necessario acquisire il parere previsto dall'art. 11 del Decreto del Presidente Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica;

4. Eventuali interventi sulla fauna necessari per ricomporre squilibri ecologici realizzati, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L.R. n. 29/1997, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente di Gestione, attraverso il personale specializzato da esso dipendente o da esso autorizzato, tra i quali anche coadiuvanti scelti con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio dell'Area Naturale Protetta, previ opportuni corsi di formazione e abilitazione realizzati a cura dell'Ente stesso.

Le modalità di effettuazione dei prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi sono previsti dalla specifica direttiva approvata dalla Giunta Regionale con DGR 676/2015 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 27, comma 4 della L.R. n. 29/97.

5. Eventuali reintroduzioni o ripopolamenti di specie autoctone, potranno essere eseguite dal personale dell'Ente di Gestione previo parere favorevole dell'I.S.P.R.A., ad esclusivi fini di conservazione.
6. Ai fini di tutela della fauna selvatica, soprattutto di Anfibi e Invertebrati, le operazioni di svuotamento e pulitura di fontanili, abbeveratoi e raccolte d'acqua di qualunque genere, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente di Gestione che prescriverà tempi e modi di attuazione.
7. Ai fini di evitare disturbo o danneggiamento della fauna selvatica, i cani possono essere introdotti nell'area protetta esclusivamente se muniti di collare e tenuti al guinzaglio, e condotti nel rispetto di quanto disposto dal Ministero della Salute e dalla normativa sulla

tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo. Fanno eccezione dall'obbligo di essere tenuti al guinzaglio, purché iscritti all'anagrafe canina regionale:

- i cani utilizzati per attività di pastorizia in forma fissa o vagante;
- i cani di proprietà dei residenti esclusivamente nell'ambito delle aree comunque di pertinenza delle abitazioni;
- i cani guida per persone ipovedenti;
- i cani in aree pubbliche appositamente recintate e segnalate come "aree per cani";
- i cani in forze ai Corpi di Polizia e di Protezione Civile.

## **Art. 8**

### **Danni da fauna selvatica e indennizzi**

1. L'Ente di Gestione disciplina le modalità per la prevenzione, la verifica, la valutazione e l'indennizzo dei danni da fauna selvatica previsto dall'art. 27 comma 1 lett. jbis) e dall'articolo 34, comma 1, della L.R. n. 29/97, con i criteri e le modalità previste dal Regolamento di attuazione e integrazione di cui all'articolo 4 comma 1 della Legge Regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale", a tal fine redatto, d'intesa con la Direzione Regionale competente in materia di Aree Naturali Protette. Le modalità di calcolo degli indennizzi sono fissati dal Programma Operativo Annuale ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. a), della L. R. n. 4/2015.

2. All'interno del territorio della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile, di seguito Ente, in attuazione del comma n. 1 dell'art. 34 della L.R. 29/97, vengono indennizzati i danni causati dalla fauna selvatica e rinselvaticata, alle produzioni agricole, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate per la protezione dei terreni coltivati o degli allevamenti.

Il presente Regolamento regola e fissa, ai sensi dell'art. 34 della stessa legge, le modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dell'indennizzo dei danni di cui al comma 1 esclusivamente nei territori compresi nel perimetro della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile e opera in modo integrato con altre disposizioni che fossero emanate in questa materia in sostituzione o ad integrazione di quelle sopraindicate, dalla Regione, dallo Stato, dall'UE.

3. Gli indennizzi di cui al punto 1 dovranno essere corrisposti entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, ovvero entro 90 giorni dalla data di attribuzione da parte della Regione Lazio delle somme da corrispondere a titolo di indennizzo.

4. Agli oneri di cui al presente Regolamento si fa fronte con apposito Capitolo di Bilancio la cui dotazione è adeguata al prevedibile fabbisogno. Qualora le somme attribuite a tale titolo dalla Regione Lazio siano insufficienti all'indennizzo dei danni accertati, si procederà alla erogazione in percentuale, derogando dal termine di cui al comma 3.

5. Chiunque subisca un danno e intenda avvalersi dell'indennizzo previsto dal seguente regolamento dovrà presentare presso gli uffici amministrativi dell'Ente o inviare a mezzo posta elettronica o pec apposito modulo reperibile presso gli stessi uffici e sul sito internet [www.parchilazio.it/laghilungoeripasottile](http://www.parchilazio.it/laghilungoeripasottile), allegando quanto specificatamente richiesto all'art. 18 del presente regolamento.

Le domande di indennizzo dovranno essere presentate all'Amministrazione dell'Ente da parte del proprietario o conduttore del fondo entro e non oltre tre giorni dall'evento dannoso per i danni provocati alle colture agricole e alle opere approntate sui terreni.

Nel caso di danni provocati agli allevamenti, il titolare o conduttore dell'allevamento entro le ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento dannoso deve attivare la procedura con il servizio veterinario della Asl di competenza ed informare l'Ente anche a mezzo posta elettronica.

Qualora la documentazione risultasse incompleta l'Ufficio competente provvederà a richiedere la regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre giorni quindici dalla ricezione della domanda, pena l'archiviazione della pratica.

Sono ammessi ad indennizzo le seguenti tipologie di danno accertato e irreversibile:

- a) Colture agrarie:
- Medicei, erbai, prati polifiti;
  - Colture foraggere, cerealicole;
  - Colture orticole;
  - Colture arboree da frutto in attualità di coltivazione (frutteti, vigneti, oliveti, ecc.)
- b) Danni a carico del patrimonio zootecnico (solo in caso di morte o danneggiamento irreversibile):
- Bovini, bufalini;
  - Ovini, caprini;
  - Equini;
  - Suini;
  - Api
  - Animali da cortile.
- c) Opere approntate sui terreni:
- Impianti aziendali di irrigazione
  - Opere realizzate a sostegno dei filari delle colture arboree
  - Piccole opere di sistemazione idraulico-agrarie e di regimazione delle acque
  - Recinzioni fisse e mobili per gli allevamenti
  - Attrezzature per l'allevamento zootecnico

Non sono ammessi ad indennizzo:

- I danni alle colture agricole e agli allevamenti per i quali non siano state adottate le misure di prevenzione indicate all'art. 19 o specificamente richieste dall'Ente e finanziate dall'Ente stesso
- I danni relativi a terreni abbandonati
- Le strutture e le infrastrutture abbandonate
- Coloro i quali, pur avendo ricevuto dall'Ente in comodato d'uso gratuito, le reti elettrificate, non abbiano provveduto alla loro corretta manutenzione.

6.L'Amministrazione dell'Ente provvederà all'accertamento ed alla stima dei danni, tramite personale tecnico in servizio presso l'ufficio competente o tramite tecnici esterni abilitati, ovvero avvalendosi della collaborazione dei Servizi tecnici di altri enti pubblici competenti e del servizio Veterinario della ASL per i danni come definiti all'art. 3 comma b.

I sopralluoghi per la verifica dei danni denunciati, avverranno in contraddittorio con il richiedente entro giorni 15 per i danni alle colture agricole e/o alle opere ed entro le 24/48 ore per i danni al patrimonio zootecnico decorrenti dall'acquisizione della domanda al protocollo. Eventuali eccezioni dovranno essere riportate nel verbale di sopralluogo specificandone i motivi.

Nel caso si renda necessario un rinvio o una ripetizione del sopralluogo per effettuarlo in una fase in cui l'accertamento del danno risulti più sicura, le parti concordano la data, dandone atto nel verbale di accertamento. In caso di mancanza di accordo, la data viene comunicata al richiedente a mezzo posta elettronica.

Il verbale di accertamento viene redatto su modulistica predisposta dall'Ente in duplice copia e sottoscritto dal tecnico incaricato e dal richiedente o da suo delegato.



Per i danni verificatisi in maniera reiterata, sullo stesso terreno e per la stessa coltura, nessun sopralluogo verrà effettuato e non verrà riconosciuto nessun indennizzo ulteriore, se non previa presentazione di nuova istanza, nel rispetto dei tempi di cui sopra, fermo restando che i danni precedentemente stimati verranno detratti dalla stima successiva.

Nessun indennizzo verrà corrisposto nei casi di impossibilità di accertamento imputabile al richiedente e/o qualora il raccolto sia stato effettuato prima del sopralluogo.

Nessun sopralluogo verrà effettuato e nessun indennizzo riconosciuto qualora il prodotto non venga raccolto al termine del ciclo di produzione o il terreno risulti abbandonato.

#### 7. Danni alle colture agrarie causati alla semina:

In tal caso l'indennizzo è corrispondente al costo delle sementi e della manodopera necessaria al ripristino della coltivazione. Tale indennizzo avverrà possibilmente a presentazione da parte dell'interessato di fatture attestanti l'acquisto delle sementi stesse. Qualora il danno accertato risulti interessare una quota superiore al 60% della superficie seminata, deve essere ammessa la risemina di tutta la superficie coltivata.

Nel caso in cui la risemina non possa essere effettuata per avverse condizioni atmosferiche o perché la coltura si trova al di fuori del periodo utile, l'indennizzo verrà corrisposto considerando il valore del prodotto a maturazione sulla base di:

- Valutazione economica del prodotto sul campo ai sensi del successivo art. 10;
- Entità della superficie danneggiata;
- Produzione media zonale.

Gli indennizzi dei danni da fauna selvatica a colture in corso di maturazione verranno liquidati sulla base del prezzario regionale ricompreso nel Programma Operativo di cui all'art. 8 della LR n. 4/15 o nel caso questo non sia aggiornato applicando i parametri dei mercuriali della Camera di Commercio territorialmente competenti, detratte le spese non sostenute, in assenza si potranno usare i prezzari di altre camere di Commercio purché abbiano caratteristiche di mercato paragonabili, con riferimento al periodo in cui si è verificato il danno.

Per i danni alle opere approntate sui terreni l'indennizzo è calcolato sulla base del costo di ripristino, opportunamente deprezzato per tenere conto delle condizioni in cui si trovava al momento del danneggiamento (vetustà, manutenzione, ecc.) e del valore di recupero dei materiali residui.

Danni alle colture arboree in attualità di coltivazione (frutteti, vigneti). Qualora il danno sia tale da consigliare la sostituzione delle piante, l'ammontare dell'indennizzo viene calcolato sulla base del costo delle sostituzioni messe a dimora, incrementato di un valore calcolato sulla base dei criteri precedenti, pari alla perdita del prodotto. L'indennizzo avverrà previa presentazione di fatture attestanti l'acquisto delle sostituzioni e a dimostrazione dei lavori eseguiti.

#### 8. Danni alle produzioni zootecniche:

Per i danni alle produzioni zootecniche deve intendersi la perdita definitiva o il danneggiamento irreversibile di animali da allevamento per aggressione della fauna selvatica accertati con certificazione del Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio.

L'interessato dovrà presentare a questo Ente le certificazioni del servizio veterinario della ASL attestanti la causa del decesso e l'avvenuta distruzione della carcassa.

L'indennizzo non compete per il bestiame pascolante al di fuori delle aree consentite o comunque in violazione della normativa vigente o sprovvisto delle necessarie autorizzazioni delle competenti autorità.



- Di non aver ucciso gli animali che hanno causato il danno denunciato;
- L'attestazione di non aver stipulato assicurazioni contro danni da fauna per l'anno in corso
- Attestazione di iscrizione alla Camera di Commercio (per gli imprenditori agricoli a titolo principale)

*Il richiedente dovrà allegare i seguenti documenti (nel caso di danni alle colture):*

- Copia autentica dell'atto dal quale risulti il titolo di proprietà, possesso o detenzione del fondo o autocertificazione resa ai sensi della normativa vigente;
- Certificazione catastale con l'indicazione degli estremi del fondo agricolo;
- Estratto di mappa con le particelle interessate dal danno;
- Eventuale documentazione fotografica.

*Il richiedente dovrà allegare i seguenti documenti (nel caso di danni al bestiame):*

- Atto di proprietà o autocertificazione resa ai sensi della normativa vigente attestante la proprietà del bestiame interessato dai danni;
- Certificazione del servizio veterinario della ASL attestante la specie che ha causato il danno e l'avvenuta distruzione;
- Eventuale documentazione fotografica.

Al fine di limitare i danni al patrimonio agro-silvo-pastorale della Riserva, l'Ente attua le azioni previste nel "Piano per la Programmazione degli Interventi di Controllo Numerico del cinghiale (Sus scrofa L.) ed in particolare:

- potrà mettere a disposizione come sistema di difesa, in comodato d'uso gratuito, le recinzioni elettrificate a basso voltaggio per il contenimento della specie cinghiale;
- prelievo degli animali tramite recinti di cattura e/o abbattimenti selettivi sulla base dello squilibrio ecologico causato dal soprannumero della specie cinghiale.

Con il presente regolamento viene adottato il nuovo modello della richiesta indennizzo che costituisce parte integrante dello stesso.

## **Art. 9**

### **Attraversamento delle Aree Naturali Protette con armi o altri oggetti assimilabili**

1. Ai fini del presente capo si intende:
  - a) per introduzione, l'ingresso ovvero l'immissione ovvero l'accesso di armi ed oggetti alle stesse assimilati nel territorio della Riserva naturale.;
  - b) per trasporto, il transito ovvero l'attraversamento del territorio della Riserva naturale con armi ed oggetti alle stesse assimilati;
  - c) per esportazione, l'attività opposta e/o contraria a quella di cui alla lettera a);
  - d) per armi, con eccezione delle armi giocattolo, quelle di ogni specie, tipologia e classificazione, come armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo, per uso di caccia, per uso sportivo, per uso tiro a segno, che tali sono considerate ai sensi della legge penale e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia;
  - e) per oggetti assimilati alle armi, quelli per i quali tale assimilazione sia prevista ai sensi delle leggi penali e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia ed in particolare le armi ad avancarica, le armi a modesta capacità offensiva, incluse le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe che corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica anche inferiore a 7,5 joule le quali, in relazione alle rispettive caratteristiche, presentino attitudine a recare offesa alla fauna del parco, gli archi, le balestre ed apparecchi simili utilizzabili per il lancio di oggetti idonei all'offesa della fauna della Riserva naturale.;

- f) per esplosivi, i prodotti esplosivi e/o esplodenti riconosciuti come tali ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti in materia ed in genere tutti i prodotti esplosivi e/o esplodenti, comunque composti, che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati ed in particolare i fuochi d'artificio e/o gli artifici pirotecnici, le bombee-carta, i petardi, i razzi, i tracchi, i mortaretti e similari;
- g) per mezzi di cattura, quelli indicati nella lettera a) dell'allegato F del d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni, i richiami vivi ed in genere i mezzi indicati dall'articolo 21, comma 1, lettera u), della legge 11 febbraio 1992, n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni;
- h) per privati, tutti i soggetti non rientranti nelle seguenti categorie:
1. gli appartenenti ai corpi armati dello Stato nonché alle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare che abbiano armi in dotazione permanente ai sensi della normativa vigente in materia;
  2. gli addetti al servizio di polizia municipale cui è conferita, ai sensi delle leggi vigenti, la qualità di agente di pubblica sicurezza ed autorizzati, con le modalità e nei casi nonché negli ambiti territoriali indicati dall'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) a portare, anche fuori dal servizio, le armi di cui possono essere dotati secondo i rispettivi regolamenti;
  3. gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), che portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo, di cui sono muniti secondo le disposizioni interne del Servizio di appartenenza.

2. È vietato a chiunque il trasporto e l'introduzione di armi e munizioni da caccia, ancorché scariche ed in custodia, e di qualsiasi altro mezzo distruttivo o atto alla cattura faunistica nel territorio dell'Area Naturale Protetta, al di fuori delle previsioni del presente Regolamento, e nei periodi di chiusura dell'attività venatoria, compresi i giorni di silenzio venatorio ai sensi dell'art. 18, comma 5, L. n. 157/1992.

Il divieto di introduzione, da parte di privati, in mancanza dell'autorizzazione dell'ente parco, di armi, esplosivi nonché di qualsiasi mezzo di cattura e oggetto assimilato alle armi, disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera h), non si applica:

- a) ai soggetti cui è consentito, dalla normativa vigente in materia, ai soli fini della difesa personale, la facoltà di portare, senza la licenza di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), le armi indicate nel predetto articolo 42;
- b) ai soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale, mediante la licenza di cui all'articolo 42 del r.d. 773/1931, al porto delle armi indicate nel predetto articolo 42;
- c) al personale appartenente alle Forze di Polizia od ai Servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, autorizzato, ai sensi della normativa vigente, ad introdurre nello Stato italiano le armi di cui è dotato per fini di difesa;
- d) agli agenti di polizia dei paesi appartenenti all'Unione Europea e degli altri paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera con le Forze di Polizia dello Stato Italiano cui, ai sensi della normativa vigente, sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato;
- e) al personale diplomatico di stati esteri cui, ai sensi di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il permesso del porto d'armi;

- f) ai dottori in veterinaria esercenti la relativa professione, limitatamente al porto di mezzi catalogati e/o classificati come armi, ma consentiti dalla normativa vigente per l'esecuzione di interventi di medicina veterinaria.

3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, con riferimento, in particolare, al possesso di licenze, nulla osta, permessi od analoghi atti diversamente denominati, l'introduzione, il trasporto e l'esportazione nel e dal territorio della Riserva naturale delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati, degli esplosivi e dei mezzi di cattura è consentito esclusivamente lungo la viabilità individuata dal Regolamento in materia già adottato dall'Ente (Deliberazione Commissariale n° 26 del 17/12/2012 e ss.mm.ii.).

L'introduzione, il trasporto e l'esportazione delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati, degli esplosivi e dei mezzi di cattura al di fuori, totalmente o parzialmente, dei percorsi di cui al comma precedente devono essere autorizzati dall'Ente ai sensi del presente articolo.

Le armi e gli oggetti alle stesse assimilati devono essere trasportate scariche, riposte in apposita custodia nel bagagliaio e collocate in una sede separata dalle munizioni, nel rispetto di quanto definito nella circolare del Ministero dell'interno del 14 febbraio 1998.

Durante il trasporto di armi, di oggetti alle stesse assimilati, di esplosivi e di mezzi di cattura è fatto divieto di effettuare soste lungo i tratti stradali, se non per evidenti motivi di necessità.

Ove non ostino i divieti e la disciplina di cui alla normativa vigente in materia, la detenzione di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi è consentita nei locali ricadenti all'interno delle aree urbanizzate classificate D nel piano di assetto. Nei locali esterni a tali aree la detenzione è consentita solo previa autorizzazione rilasciata dall'ente parco ai sensi del presente articolo.

La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per il deposito, nel territorio del parco, di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi.

#### **4. Istanza e procedura di autorizzazione.**

I soggetti privati, residenti o non residenti all'interno del perimetro della Riserva Naturale Regionale dei laghi Lungo e Ripasottile, che per raggiungere qualsiasi località ovvero zone in cui è consentita l'attività venatoria, intendano, per motivi ammessi dalla legge oppure nei periodi in cui è consentita l'attività venatoria, introdurre armi, esplosivi o qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura consentito dalla normativa vigente, devono essere autorizzati dal Direttore dell'Ente di gestione della Riserva, previa presentazione di apposita istanza scritta, come da modello facsimile reperibile sul sito internet istituzionale della Riserva

Sono comunque fatti salvi tutti i nulla osta, i permessi, le licenze o gli altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per il possesso di armi o qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, nonché per le modalità di detenzione, trasporto e uso degli stessi.

L'istanza di autorizzazione è personale e deve contenere, oltre alle generalità dell'interessato:

- a) le finalità per cui si chiede l'autorizzazione;
- b) gli estremi del porto d'armi e/o di altre autorizzazioni/nulla osta/atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente;
- c) l'elenco delle armi/esplosivi/mezzi di distruzione o cattura che si intendono introdurre o trasportare, con l'indicazione della matricola e/o degli elementi identificativi oppure copia della denuncia delle armi interessate.
- d) l'indicazione del percorso che si intende effettuare;
- e) l'ambito di caccia prescelto, in caso di soggetti che esercitano attività venatoria.
- f) copia libretto del cane o dei cani che si intendono utilizzare per l'eventuale attività venatoria.

L'istanza di autorizzazione va presentata a mano, a mezzo posta o tramite pec presso la sede della Riserva Naturale Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile.

## 5. Autorizzazione e modalità di trasporto delle armi

L'autorizzazione è rilasciata dal direttore dell'Ente di gestione della Riserva entro 30 giorni dalla ricezione della istanza.

Fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, il trasporto delle armi, degli esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nel territorio della riserva deve avvenire attraverso le strade indicate nel provvedimento autorizzatorio e con le eventuali prescrizioni ivi stabilite.

Per i cacciatori, al fine di raggiungere gli ambiti di caccia prescelti esterni e/o confinanti con la Riserva, il trasporto delle armi può avvenire:

- a) per i non residenti, attraverso le strade principali (statali, regionali)
- b) per i residenti, dal luogo di residenza o di dimora occasionale attraverso le strade principali, ovvero attraverso le strade vicinali/interpoderali laddove necessario per accedere a quelle principali o qualora costituiscano il percorso più breve per raggiungere l'ambito di caccia prescelto.

Il trasporto delle armi deve comunque avvenire, in ottemperanza alle vigenti leggi, con le armi contenute in apposita custodia, scariche, separate dalle munizioni, all'interno del vano portabagagli degli autoveicoli.

Il percorso autorizzato all'interno della Riserva Naturale dovrà essere effettuato senza soste intermedie, salvo cause di forza maggiore.

Il provvedimento autorizzatorio, previa adeguata motivazione, può indicare un tragitto diverso, in tutto o in parte, da quello segnalato dal richiedente.

I cani utilizzati per le attività venatorie devono essere trasportati secondo le modalità previste dalle normative vigenti o condotti al guinzaglio.

L'autorizzazione ha durata quinquennale e comunque non superiore alla validità del documento di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo.

Il mancato rispetto delle prescrizioni e di tutti i dati identificativi contenuti nell'autorizzazione, compresi quelli dell'arma, nonché l'eventuale revoca della licenza del porto d'armi e/o delle altre autorizzazioni/nulla osta atti di assenso comunque denominati previsti dalla comportano la decadenza dall'autorizzazione stessa.

Nel caso previsto, dalla lettera b) del presente paragrafo, comporta altresì la decadenza dell'autorizzazione il cambio di residenza al di fuori del perimetro della Riserva.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il lancio di razzi, l'accensione di fuochi di artificio e di artifici pirotecnici, ad eccezione degli artifici aventi esclusivo effetto illuminante e/o fumoso e privi di cariche di lancio, l'esplosione di bombe carta, di petardi, mortaretti e simili apparecchi, anche ove effettuato con la predisposizione delle cautele che non compromettano l'incolumità delle persone, non sono consentiti all'interno delle aree indicate come A, B, C dal Piano d'assetto della Riserva naturale.

È consentita nel territorio della Riserva naturale la detenzione od il porto di strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni da utilizzare, alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strumentali previste dalla normativa vigente, quali strumenti luminosi per il salvataggio e/o soccorso alpino od in attività di protezione civile.

7. Disposizione transitoria per i residenti nel territorio della Riserva naturale.

I residenti nel territorio della Riserva naturale, che detengono presso l'abitazione ove risiedono le armi e gli oggetti alle stesse assimilati nonché gli esplosivi di cui al comma 1, lettere d), e) ed f), del presente articolo da data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, sono tenuti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, a comunicare all'Ente parco le armi, gli oggetti alle stesse assimilati nonché gli esplosivi detenuti. Qualora le armi e gli oggetti alle stesse assimilati nonché gli esplosivi siano suscettibili di trasporto, salvo quanto previsto dal

comma 3 residente deve indicare nella comunicazione il percorso ritenuto più breve dal luogo di detenzione ad uno dei percorsi indicati nel comma 1, primo capoverso, ed allegare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del presente articolo

Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nei confronti dei residenti e non residenti nel territorio della Riserva naturale che detengano, da data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, le armi, gli oggetti alle stesse assimilati, o gli esplosivi in locali esterni all'area indicata al comma 1, di cui abbiano la disponibilità.

## CAPO III - TUTELA DELLA FLORA E DELLA VEGETAZIONE E TUTELA DELLE ACQUE

### Art. 10

#### Tutela delle specie vegetali selvatiche

1. L'Ente di Gestione tutela la flora spontanea e il suo patrimonio genetico all'interno dell'Area Naturale Protetta, promuovendone lo studio e la conservazione.

È pertanto vietata la raccolta, l'estirpazione, il danneggiamento e la distruzione di organismi vegetali, a qualsiasi gruppo sistematico possano appartenere, di cui alla Legge Regionale del 19 settembre 1974, n. 61 "Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea", ed inseriti nell'allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE.

Il divieto di raccolta vale anche per le singole parti ipogee (radici, bulbi, rizomi, tuberi, ecc.) e per quelle epigee (fusti, rami, foglie, fiori, frutti, semi, ecc.), nonché per porzioni o individui interi di felci, muschi, epatiche, alghe e licheni.

È vietata l'introduzione di specie vegetali alloctone fatte salve, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, quelle utilizzate per l'arboricoltura da legno, per le attività agricole, per il vivaismo, per i giardini pubblici e privati, per gli orti botanici, per la gestione delle pertinenze degli edifici.

Deve in ogni caso essere impedita la propagazione di tali specie all'esterno delle aree ove sono praticate tali attività.

L'Ente di Gestione promuove forme di controllo, contenimento o eradicazione di specie vegetali alloctone invasive, individuando le metodologie più idonee dal punto di vista dell'efficacia e della riduzione dell'impatto sull'ambiente.

2. Le deroghe ai divieti di cui ai precedenti commi sono ammesse per:

- finalità didattiche e di ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, adottando comunque tutte le misure necessarie al contenimento della diffusione spontanea;
- interventi autorizzati dall'Ente di Gestione necessari alla gestione dell'Area Naturale Protetta o per la conduzione delle attività agro-silvo-pastorali (di restauro del paesaggio e di sistemazione dei versanti e degli alvei torrentizi e degli specchi d'acqua; di ordinaria manutenzione dei margini stradali e delle linee elettriche).

Sono comunque consentite operazioni di ordinaria manutenzione della vegetazione nelle aree di pertinenza degli edifici e lungo la viabilità principale, quali trinciatura delle erbe e degli arbusti, potature e spalcature, e interventi sulle piante da frutto di impianto artificiale nei giardini, orti e aree di pertinenza;

**3. Disciplina della raccolta, l'asportazione e la detenzione dei funghi epigei spontanei, anche non commestibili.**

La raccolta, l'asportazione e la detenzione dei funghi epigei spontanei, anche non commestibili, sono disciplinati dalla Legge Regionale 5 agosto 1998, n. 32, "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco".

L'art. 4, comma 1, della legge sopracitata prevede che l'attività di raccolta, asportazione e detenzione dei funghi epigei spontanei sia subordinata al possesso:

- a) dell'attestato di partecipazione ad un corso di formazione micologica della durata non inferiore a quattordici ore svolto dalle aziende sanitarie locali, dagli enti locali, dalle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e da enti pubblici o privati;
- b) della ricevuta del versamento del contributo annuale di euro 25,00 per i soggetti residenti nella Regione e di euro 40,00 per i soggetti non residenti nella Regione;
- c) di un documento di riconoscimento in corso di validità.

#### **4. Disciplina della raccolta di piante selvatiche e prodotti del sottobosco**

Per quanto non specificato dalle norme di settore sopraindicate, la raccolta di piante selvatiche e prodotti del sottobosco è consentita solo per fini non commerciali, limitatamente alla parte epigea, recidendole al colletto.

La raccolta di frutti e prodotti del sottobosco (more, fragole, asparagi, bacche di prugnolo, rosa canina, ginepro, infiorescenze di sambuco,) nonché delle erbe spontanee alimentari è sempre consentita per uso personale/familiare.

5. L'Ente di Gestione può temporaneamente limitare o interdire la raccolta di funghi, piante selvatiche e prodotti del sottobosco, per particolari ragioni di tutela ambientale o di conservazione naturalistica.

### **Art.11**

#### **Tutela delle superfici forestali e prevenzione dagli incendi**

1. L'Ente di Gestione promuove la tutela dei boschi dagli incendi con azioni di prevenzione in coordinamento con gli Enti competenti. Sono in particolare tutelati gli esemplari arborei monumentali o vetusti, sia interni che esterni alle superfici forestali.

L'Ente di gestione, ai sensi della l.r. 39/2002, rilascia il nulla osta di cui all'articolo 1 in relazione a: qualsiasi intervento selvicolturale da realizzarsi nelle aree di cui agli artt. 3 e 4 della l.r. 39/2002 prima del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del r.r. 7/2005 ovvero dell'inizio dei lavori, nel caso di comunicazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del citato regolamento regionale 7/2005;

- a) i provvedimenti di concessione a privati di beni del patrimonio forestale pubblico.

2. In sede di rilascio del nulla osta di cui al comma 1, l'Ente parco valuta, in particolare:

- a) la conformità delle indicazioni selvicolturali contenute nei piani, nei progetti e nei provvedimenti di cui al citato comma 1, alle previsioni relative alla conservazione degli habitat di particolari specie animali o vegetali, soprattutto nelle zone catalogate Zone A o B dal piano di assetto e dispone le necessarie prescrizioni;
- b) per i tagli boschivi dei cedui privati, la presenza e la qualità delle matricine di vecchio turno, la maturità generale delle associazioni vegetali, l'assenza di fattori di degrado ambientale e di rischio idrogeologico.

3. Per i tagli boschivi dei cedui privati, la richiesta di nulla osta, che deve essere corredata dalla documentazione indicata dalla l.r. 39/2002 nonché dal r.r. 7/2005, ha validità per due stagioni silvane. La richiesta di nulla osta può essere presentata dall'avente titolo per la stessa particella catastale una sola volta l'anno.



4. Ai fini della salvaguardia di nicchie trofiche, riproduttive e di rifugio della fauna selvatica nonché per fini fitopatologici, non è consentito il taglio di piante morte, deperienti e/o marcescenti, salvo che per motivi di pubblica incolumità o sicurezza.

5. Il taglio di piante aventi un diametro a petto d'uomo superiore o uguale a cm. 50 è vietato; comunque, alle superfici destinate al taglio, si deve assicurare la dotazione per ogni ettaro di almeno 300 piante in buone condizioni vegetative, per ettaro con diametro a petto d'uomo compreso tra cm. 30 e cm. 50, equamente distribuite sia spazialmente che per classi diametriche (cm. 30-40; 40-50) fermo restando il rispetto di altri criteri che suggeriscano il rilascio di un numero superiore di piante con tali diametri, salvo il caso di interventi specifici miranti alla diversificazione strutturale del bosco, preventivamente individuati ed approvati dall'Ente gestore.

6. È vietato il taglio di tutti gli alberi di ogni specie a portamento monumentale e comunque con un diametro uguale o superiore a 60 cm a petto d'uomo.

7. Qualora le operazioni di taglio ricadano all'interno e/o in prossimità dei siti Natura 2000 presenti nella Riserva Naturale, è facoltà dell'Ente Parco richiedere l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza, così come previsto dall'art. 6 del DPR 120/2003 e ss.mm.ii. secondo le modalità indicate nella DGR 938/2022.

Ai sensi della Legge del 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", l'Ente di Gestione predispone il Piano Antincendio Boschivo e organizza campi di prevenzione e avvistamento, per volontari, da svolgere durante il periodo di massima pericolosità, stabilito annualmente dagli organi regionali preposti.

È vietato accendere fuochi all'aperto, bruciare stoppie, residui di potature o altro materiale. Qualsiasi intervento che preveda l'accensione di fuochi, dovrà essere autorizzato dall'Ente di Gestione.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si applicano anche le disposizioni previste dalla Legge Regionale del 28 ottobre 2002, n.39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali", e del relativo Regolamento attuativo del 18 aprile 2005, n.7, nonché dell'eventuale Piano di Gestione e Assestamento Forestale dei territori pubblici (PGAF) dei boschi dell'Area Naturale Protetta e dei criteri di gestione forestale di cui all'art. 33 della L.R. n. 29/1997.

È vietato il taglio di piante sparse o isolate presenti su prati, pascoli, con diametro superiore a 20 cm, con esclusione dei seguenti interventi:

- a) potatura nei casi di incompatibilità dello sviluppo della pianta con le eventuali attività limitrofe;
- b) taglio per le piante deperienti o morte con diametro fino a 20 cm.

Per le piante sparse è vietata qualsiasi pratica che comporti la morte dell'individuo arboreo, come la cercinatura, fatta eccezione per le pratiche effettuate in esecuzione di specifici progetti scientifici, ovvero richieste per motivi di pericolo per la pubblica incolumità.

## **Art.12 Tutela delle acque**

1. L'Ente di gestione all'interno dell'Area Naturale Protetta tutela le acque superficiali e sotterranee.

Lo stato dei corpi idrici naturali ed il regime delle acque sono tutelati dalle determinazioni e dalle prescrizioni dettate dal Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". A livello regionale è cogente il Piano di tutela delle acque regionale adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 2 maggio 2006 e approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 27 settembre 2007.

Sono pertanto vietati:

- a) gli scarichi di rifiuti liquidi di qualsiasi natura, sia nelle acque superficiali o sotterranee, che sul suolo. È altresì vietato provocare modificazioni chimico-fisiche delle acque superficiali e lo spandimento di sostanze liquide o solide;
- b) la modifica del regime e del corso naturale delle acque superficiali e sotterranee, nonché la realizzazione di nuove captazioni di sorgenti. Eventuali derivazioni e pozzi possono essere autorizzati dall'Ente di Gestione previa verifica dell'impatto che l'emungimento avrebbe sui livelli idrici esistenti;
- c) il drenaggio di ristagni d'acqua, anche temporanei, nei boschi, nei pascoli cespugliati e nelle praterie.

## **2. Disciplina della salvaguardia dell'integrità del reticolo idrografico**

1. Al fine di salvaguardare l'integrità del reticolo idrografico e le sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, nelle fasce di rispetto di 150 m dalla sponda o dal piede dell'argine dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, iscritti negli elenchi di cui al Testo Unico approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1993, n. 1775 e nella fascia di rispetto di 50 m dalla sponda o dal piede dell'argine di canali e collettori artificiali, è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi, con la conservazione della vegetazione ripariale esistente, salvo gli interventi specificatamente previsti dalla normativa vigente in materia. In particolare, deve essere assicurato il Deflusso Minimo Vitale delle acque superficiale in applicazione della Parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006.

Sono vietati, salvo che non siano espressamente prescritti dagli enti competenti per finalità di difesa del suolo, gli interventi che prevedano:

- chiusura, intubazioni e copertura di corsi d'acqua;
- qualsiasi attività estrattiva in alveo;
- sbancamenti, terrazzamenti, sterri, manufatti (muri di sostegno, briglie, traverse);
- rivestimenti di alvei e di sponde fluviali;
- rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d'acqua e risagomatura delle sponde.

La manutenzione delle sponde, le opere di difesa spondale e di sistemazione idraulica vanno eseguite con modalità compatibili con l'ambiente fluviale, utilizzando preferibilmente le tecniche della ingegneria naturalistica, avendo cura di non danneggiare la vegetazione e gli habitat della fauna presente, previa acquisizione del nulla osta dell'Ente di Gestione.

2. Non sono soggette a nulla osta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della l. 394/1991, le ricorrenti pratiche di conduzione delle aziende agricole, che non comportino modificazioni sostanziali del territorio ed in particolare:

- a) la manutenzione ordinaria del sistema idraulico agrario e del sistema infrastrutturale aziendale esistenti;
- b) l'impianto o l'espianto delle colture arboree e le relative tecniche utilizzate.  
(Riferimento testo coordinato legge n. 29/97). (85) Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 1, lettera m), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

## **CAPO IV- TUTELA DELLE RISORSE GEOLOGICHE E DEL PATRIMONIO CULTURALE**

### **Art.13**

#### **Tutela delle risorse geologiche, minerali e paleontologiche**

1. L'Ente di Gestione all'interno dell'Area Naturale Protetta tutela le formazioni geologiche, minerali e paleontologiche affioranti o ipogee e sono promossi gli studi e le ricerche finalizzate all'approfondimento dei caratteri geologici, mineralogici e paleontologici.

L'asportazione e il danneggiamento di materiali archeologici, paleontologici e speleologici è vietata, ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, il c.d. "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

L'Ente di Gestione può autorizzare, secondo quanto previsto dalla legge, la raccolta all'interno del parco di tali materiali per finalità didattiche e/o scientifiche, con provvedimento motivato e temporalmente limitato, disciplinante le modalità e gli oneri relativi alla raccolta nonché alla loro destinazione.

È vietata, inoltre, la coltivazione di cave e miniere, nonché l'estrazione di minerali per finalità industriali o produttive.

A chiunque rinvenga fossili o minerali è fatto divieto di raccolta. È obbligatorio segnalare i ritrovamenti all'Ente di Gestione il quale, sentita la competente Soprintendenza, provvederà ad inventarli ed esporli nei modi e negli spazi a disposizione.

Sono ammesse deroghe solo per fini didattici e di ricerca scientifica previa autorizzazione dell'Ente di Gestione.

#### **Art.14** **Tutela del patrimonio culturale**

1. L'Ente di Gestione promuove la conoscenza, la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, etnoantropologico, archeologico e paesaggistico come disciplinato dal D.lgs. n. 42/2004, il c.d. "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Per quanto riguarda gli edifici e manufatti sottoposti a tutela, come definiti dall'art. 10 del D.lgs. n. 42/2004, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 3, commi a), b), c) del DPR n. 380/01, nonché quelli inerenti la ricognizione, lo studio e la valorizzazione, di iniziativa della competente Soprintendenza sono consentiti previo nulla osta dell'Ente di Gestione, come stabilito dall'art.28 della L.R. n.29/1997, fermo restando quanto previsto dagli artt. 21, 22, 23 del Decreto Legislativo sopra richiamato.

### **TITOLO III - FRUIZIONE E ATTIVITA'**

#### **CAPO I - FRUIZIONE DEL TERRITORIO**

##### **Art.15**

#### **Accessibilità e fruizione del pubblico all'interno del territorio dell'Area Naturale Protetta**

1. L'Ente di Gestione, in relazione a particolari e motivate esigenze, può limitare, con specifici provvedimenti, l'accesso, il transito e la sosta lungo le strade.

L'accesso all'Area Naturale Protetta, limitatamente alle aree pubbliche, se non altrimenti specificato, è libero.

All'interno dell'area protetta è vietata la circolazione con mezzi motorizzati al di fuori delle esistenti e censite strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico

passaggio e private ad eccezione dei mezzi adibiti alla vigilanza, al soccorso, all'antincendio, alla sicurezza pubblica e alla conduzione delle attività agro-silvo-pastorali.

La Legge Regionale del 30 marzo 1987, n. 29 "Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore", ad eccezione dei mezzi adibiti alla vigilanza, al soccorso, all'antincendio, alla sicurezza pubblica e alla conduzione delle attività agro-silvo-pastorali, regola l'accesso alle singole proprietà ed ai centri aziendali, ed ai mezzi specificatamente autorizzati dall'Ente di Gestione.

L'accesso a piedi, in bici e a cavallo sui sentieri escursionistici, è liberamente consentito.

Tuttavia, l'Ente di Gestione, per esigenze specifiche, può limitare il numero dei visitatori e il periodo di fruizione, e modificare il percorso, per non arrecare disturbo alla fauna durante determinate fasi del ciclo biologico (ad es., periodo di riproduzione).

Per favorire la fruizione e la mobilità sostenibile, è consentito la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali all'interno dell'Area Naturale Protetta.

Tali percorsi devono essere realizzati, preferibilmente, attraverso modeste varianti ai tracciati esistenti ovvero tramite il ripristino e la riqualificazione di tracciati abbandonati, con la finalità di migliorare qualitativamente la fruizione; i percorsi devono seguire la morfologia del terreno e rispettare le caratteristiche del paesaggio agrario.

## **CAPO II- ATTIVITA'**

### **Art.16**

#### **Attività socio-culturali, ricreative ed educative,**

1. L'Ente di Gestione promuove lo svolgimento di attività sociali, educative e didattiche, attraverso la fruizione assistita e l'educazione ambientale.

L'Ente di Gestione può autorizzare iniziative di vario genere, volte alla promozione del territorio ed alla valorizzazione delle realtà locali, purché compatibili con le finalità istitutive dell'Area Naturale Protetta, previo rilascio di nulla osta da parte dello stesso Ente di Gestione, nel quale sarà indicata l'area interessata, le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori.

Lo svolgimento di tali attività non dovrà comportare né danno all'ambiente ed al patrimonio storico-archeologico, né disturbo alla fauna.

Le riprese foto-cinematografiche per fini professionali sono consentite, previo rilascio di preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione, al fine di scongiurare effetti negativi all'ambiente naturale, e pagamento di una tariffa appositamente stabilita dallo stesso Ente e di deposito cauzionale mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria.

È in ogni caso vietato esercitare all'aperto, al di fuori dei centri abitati, attività che prevedono l'uso di apparecchi sonori e di diffusione audio, quali feste, party e rave.

### **Art. 17**

#### **Attività sportive Manifestazioni pubbliche sportive non organizzate**

1. Per manifestazione pubblica sportiva non organizzata si intende un'attività sportiva, anche non agonistica, avente carattere sia locale che nazionale, esercitata da una pluralità di persone, il cui svolgimento non richiede servizi di supporto di alcun genere né l'interruzione di pubblici servizi o l'interdizione temporanea di pubbliche utilità.

Le manifestazioni pubbliche sportive itineranti non organizzate che non comportano l'utilizzo di mezzi a motore, ivi comprese le escursioni a piedi, con racchette da neve, in mountain bike, con

slitte trainate da cani o a cavallo, sci-escursionismo possono essere svolte unicamente sulla viabilità ordinaria e tracciati interpoderali e vicinali, mulattiere e sentieri, purché accessibili al pubblico.

Le manifestazioni pubbliche sportive non organizzate non possono essere svolte in zona di riserva integrale dell'Area Naturale Protetta.

Sono in ogni caso vietate le manifestazioni pubbliche sportive non organizzate che prevedono l'uso di auto, mezzi fuoristrada, moto, quad, motoslitte, natanti, velivoli e qualunque altro mezzo a motore.

## **2. Manifestazioni pubbliche sportive organizzate**

Per manifestazione pubblica sportiva organizzata si intende un'attività sportiva, avente carattere sia locale che nazionale, svolta da una pluralità di persone e predisposta da un soggetto che abbia la titolarità dell'organizzazione e la responsabilità della effettuazione della manifestazione e che richieda l'uso di attrezzatura o mezzi, l'allestimento nel territorio del parco di servizi di supporto o funzionali all'attività sportiva nonché l'eventuale interruzione di pubblici servizi o l'interdizione temporanea di pubbliche utilità.

Le manifestazioni pubbliche sportive organizzate che comprendano escursioni a piedi, a cavallo o in bicicletta devono essere svolte unicamente su strade statali, provinciali, comunali, tracciati interpoderali e vicinali, mulattiere e sentieri, purché accessibili al pubblico.

Le manifestazioni pubbliche sportive organizzate svolte con slitte trainate da cani devono seguire itinerari all'interno della sentieristica esistente. Durante le soste i cani da traino devono essere tenuti legati o comunque non essere lasciati liberi di vagare nel territorio circostante.

Le manifestazioni pubbliche sportive organizzate non possono essere svolte nelle zone classificate di riserva integrale come da zonazione del piano di assetto del parco.

Sono in ogni caso vietate le manifestazioni pubbliche sportive organizzate che prevedono l'uso di auto, mezzi fuoristrada, moto, quad, motoslitte, natanti, velivoli e qualunque altro mezzo a motore.

Le manifestazioni pubbliche sportive organizzate, che prevedono una durata di più giorni e il pernottamento in bivacco o in campeggio itinerante, devono essere preventivamente comunicate e autorizzate dall'Ente di Gestione.

## **3. Sorvolo con mezzi a motore**

È vietato il sorvolo a bassa quota (inferiore a 300 metri) mediante elicottero, velivoli ad elica, deltaplano, deltaplano a motore, parapendio, delle zone umide (bacini lacustri e paludi) e la fascia di 150 metri di distanza dai loro confini, compreso il decollo e l'atterraggio, al fine di evitare il disturbo all'avifauna acquatica svernante e/o nidificante. Sono fatte salve le motivazioni di ordine pubblico o di sicurezza. Sono esenti da tale prescrizione tutti i mezzi deputati al soccorso e servizio antincendio. Le esercitazioni nei laghi Lungo, Ripasottile e Ventina sono vietate salvo eventuale deroga concessa dalla Riserva Naturale.

2. Sul restante territorio della Riserva Naturale il sorvolo è regolamentato dalle norme vigenti in materia aeronautica e sulla disciplina del volo ma deve essere autorizzato dall'Ente di gestione della Riserva Naturale.

3) le fasi di decollo ed atterraggio dovranno interessare esclusivamente l'area adiacente al Centro Visite del Lago Lungo (via Pescatore s.n.c.), sita in loc. Pratetta del Comune di Poggio Bustone, e dovranno essere autorizzate dall'Ente di gestione della Riserva Naturale.

4. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 deve indicare:

- a) il richiedente e l'eventuale committenza;
- b) la motivazione del sorvolo;
- c) il percorso da effettuare, mediante idonea rappresentazione cartografica;
- d) il tempo previsto per la realizzazione del sorvolo;

- e) il numero delle persone trasportate;
  - f) l'aereo utilizzato.
  - g) la Località in cui è previsto il decollo e l'atterraggio.
5. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 può prevedere percorsi alternativi o prescrivere specifiche cautele e limitazioni a cui il richiedente è obbligato ad attenersi.
4. L'autorizzazione può essere revocata in presenza di prevalenti ragioni di interesse pubblico o di tutela naturalistica.

### **Canoa, kayak**

L'utilizzo di canoe o kayak può essere esercitato lungo i tratti idonei dei fiumi previo preventivo nullaosta dell'ente gestore e fatti salvi i tratti ove si pratica la pesca no-kill.

Le attività di cui al comma 1 debbono essere svolte senza danneggiare la vegetazione ripariale, senza alterare, anche parzialmente, la direzione di flusso delle acque, senza modificare l'assestamento di formazioni geologiche e senza disturbare la quiete naturale e la fauna selvatica.

### **Art. 18 Attività di campeggio**

1. All'interno della Area Naturale Protetta, l'attività di campeggio può essere esercitata, ai sensi della Legge Regionale del 7 novembre 2009, n. 25 "Disposizioni per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e soggiorni socio-educativi e didattici nel territorio della Regione Lazio", in base a specifica autorizzazione comunale, da inviarsi all'ente almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività stessa, con esclusione delle Zone omogenee A e B.

2. Le aree per il bivacco devono essere comunque realizzate ad una distanza di almeno 150 metri dalle sponde dei laghi e delle aste fluviali, salve autorizzazione temporanee dell'Ente.

L'Ente di Gestione può, di volta in volta, autorizzare il campeggio e l'attendamento secondo quanto stabilito dall'art. 9 della Legge Regionale del 7 novembre 2009, n. 25 "Disposizioni per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e soggiorni socio-educativi e didattici nel territorio della Regione Lazio".

L'Ente di Gestione ha la facoltà di individuare, con successivi provvedimenti, ulteriori aree da destinare alle attività di campeggio.

### **Art. 19 Attività di navigazione**

1. Nei bacini lacustri e nei corsi d'acqua presenti nella Riserva Naturale, con le eccezioni previste dallo specifico Regolamento della Pesca, la navigazione è consentita esclusivamente per motivi di sorveglianza e gestione, scientifici, di monitoraggio e didattici. Le attività escluse dalle funzioni di sorveglianza, gestione e monitoraggio, gestite prevalentemente dall'Ente, debbono far richiesta di nulla osta della Riserva Naturale ed essere effettuate esclusivamente con motori elettrici ad esclusione dei mezzi natanti di proprietà della Riserva o per motivi di sicurezza e sorveglianza.

2. La navigazione turistico-sportiva è concessa solo con l'utilizzo di barche a remi ed è consentito esclusivamente lungo i tratti idonei del corso del Fiume Velino.

3. Le attività di cui al comma 1 e 2 debbono essere svolte senza danneggiare la vegetazione ripariale, semi-sommersa e sommersa, senza modificare l'assestamento di formazioni geologiche e senza disturbare la quiete naturale e la fauna selvatica e debbono utilizzare esclusivamente i siti di approdo previsti dall'Ente.

L'Ente di Gestione, per motivi di tutela faunistica (presenza di garzaie, siti di nidificazione di specie particolarmente protette, aree di svernamento per l'avifauna), potrà vietare temporaneamente la navigazione in tutte le zone, o in parte del bacino lacustre o dell'asta fluviale.

## **Art.20** **Attività di ricerca scientifica**

Le attività di ricerca scientifica sono consentite e incentivate previa autorizzazione dell'Ente di Gestione e in deroga ai divieti indicati nel presente Regolamento.

Lo svolgimento di qualsiasi ricerca scientifica svolta all'interno dell'Area Naturale Protetta, è soggetta a controllo e coordinamento, al fine di ottimizzare i risultati delle ricerche stesse ed evitare inutili pressioni sull'ambiente.

## **Art.21** **Attività di pesca**

### **Premessa**

1. La presente normativa, ispirandosi al principio dell'uso sostenibile delle risorse naturali viventi, nel rispetto delle norme e delle indicazioni contenute nelle leggi regionali n. 94 del 17 giugno 1985, n. 87 del 7 dicembre 1990 e n. 29 del 6 ottobre 1997, e in adempimento del DPR 357/97, del DM del MATTM del 17/10/2007 e della DGR 612/2011, disciplina l'attività di pesca nei corpi idrici nel territorio della Riserva Naturale. La diversa natura giuridica dei tre principali corpi idrici interessati (Lago Lungo e Lago di Ripasottile: SIC e ZPS; Lago di Ventina: SIC), le differenti problematiche in atto ed i diversi valori naturalistici presenti nei tre laghi, hanno reso necessaria una differenziata regolamentazione della pesca, come indicato nei successivi punti 3 e 4.
2. La gestione dei popolamenti ittici all'interno della Riserva Naturale è volta alla formazione di popolazioni ittiche stabili di specie autoctone, con particolare riguardo verso quelle di elevato valore naturalistico (specie di interesse comunitario e conservazionistico), ed alla conservazione e riqualificazione degli habitat e delle comunità acquatiche.
3. Nell'allegato A è riportato il “disciplinare dell'esercizio della pesca nei corsi d'acqua della Piana Reatina e nei laghi Lungo e Ripasottile”.
4. Nell'allegato B è riportato il “disciplinare dell'esercizio della pesca nel Lago di Ventina”.

## **DISCIPLINARE DELLA PESCA NEI CORSI D'ACQUA DELLA PIANA REATINA NEI LAGHI LUNGO E DI RIPASOTTILE.**

### **1. Principi e finalità**

1. Il presente disciplinare dell'attività di pesca dei corsi d'acqua della Piana Reatina e dei laghi Lungo e Ripasottile nel territorio compreso nella riserva, di seguito denominata Riserva Naturale.
2. La gestione dei popolamenti ittici (se necessari da valutare tramite studi specifici) all'interno della Riserva Naturale è volta alla formazione di popolazioni ittiche con particolare riguardo verso quelle di elevato valore naturalistico ed alla conservazione e riqualificazione degli habitat e delle comunità acquatiche. A tal fine per ridurre/eliminare l'impatto dovuto al disturbo che le attività alieutiche esercitano sulle comunità ornitiche nidificanti e svernanti nei laghi e nel rispetto delle esigenze di conservazione degli habitat di interesse comunitario (ai sensi della direttiva 92/43/CEE – Direttiva Habitat), con particolare riferimento all'habitat denominato “3150 Laghi eutrofici

naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition”, costituito dalla vegetazione acquatica sommersa, semisommersa e flottante presente nel bacino lacustre.

L’attività di pesca nei laghi Lungo e Ripasottile con particolare riferimento al carp-fishing continua ad essere regolamentata come da regolamento vigente.

Tale tecnica dalla sua attivazione, ha dimostrato di essere un indotto sano sotto ogni punto di vista:

- a) nell’aspetto naturalistico in quanto non è stato di nessun disturbo all’avifauna acquatica come dimostrato dall’importante nidificazione in corso dell’airone cenerino;
- b) sia nella cultura ambientale dimostrata dai praticanti in quanto la pesca ha permesso una fruibilità della stessa a moltissime persone che hanno potuto apprezzare e conoscere i laghi, nonché ha permesso l’avvicinarsi in maniera consistente la popolazione locale soprattutto giovanile come si è riscontrato dalla prenotazioni per la pesca sportiva;
- c) sia per quanto riguarda il bracconaggio, vista la riduzione degli interventi dopo tale attività;
- d) sia dal punto di vista economico anche se secondario, ma importante per l’economia della Riserva.

## **2. Autorizzazione**

1. Nelle acque comprese nel perimetro della Riserva Naturale è consentito l’esercizio della pesca sportiva previa autorizzazione dell’Ente gestore della Riserva Naturale, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, attraverso il rilascio di apposito permesso disciplinato nell’art.4.

2. L’attività di pesca è consentita esclusivamente nelle aree indicate dal successivo art. 6.

3. L’autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa solo ai titolari di valida licenza per la pesca nelle acque dolci rilasciata ai sensi della normativa vigente. Il minore fino al compimento del 16° anno di età, può esercitare l’attività di cui agli articoli che seguono senza l’apposito permesso purché accompagnato da adulto dotato di licenza in corso di validità e apposito permesso.

Il minore dal 16° al 18° anno di età munito di regolare licenza di pesca in corso di validità, può esercitare l’attività di cui agli articoli che seguono senza l’apposito permesso purché accompagnato da adulto dotato di licenza in corso di validità e apposito permesso.

4. L’autorizzazione viene rilasciata previo pagamento dei diritti stabiliti dal successivo art. 4 del presente disciplinare.

5. Per effettuare delle riprese video che non sono riconducibili in maniera esplicita (legati commercialmente) ad aziende di pesca ma promozionali per il territorio e per la Riserva stessa, sono concesse a discrezione dell’Ente su richiesta, concedendo anche eventuali permessi gratuiti; diversamente per aziende settoriali della pesca interessate ad effettuare video ufficiali che le rappresenti su canali ufficiali, devono essere preventivamente segnalate con specifica richiesta all’Ente, che se ne riserverà l’autorizzazione con tempi, modi stabiliti.

## **3. Periodi e orari di pesca**

1. Fatte salve le normative regionali, nei corsi d’acqua scorrenti o tratti di essi, di cui al successivo art. 6 si fa riferimento alla L.R. 87/90 in vigore. La disciplina nei due laghi principali lago Lungo e Ripasottile riguardo la tecnica del carpfishing rimane invariata come da regolamento già esistente, ovvero:

2. La pesca nei copri idrici della Riserva è consentita dall’alba al tramonto, ad eccezione della pratica del carp-fishing di cui all’art. 9, che è consentita in tutte le ore del dì oltre che nelle ore notturne. La giornata di pesca è suddivisa in mattina e pomeriggio. Per mattino si intende dall’alba alle ore 13,00. Per pomeriggio si intende dalle ore 13,00 al tramonto.

3. L’Ente gestore della Riserva Naturale ha facoltà, con apposito atto amministrativo, di modificare, per le aree dei laghi, i periodi di pesca indicati.

## **4. Permessi e diritti di pesca**

1) Il rilascio dei permessi di pesca spetta all’Ente gestore, il quale lo condiziona al previo pagamento di una quota di diritti stabilita secondo le modalità di seguito indicate:



a) Corsi d'acqua scorrenti: Canale di S. Susanna no kill:

- Autorizzazione per 1 giorno € 8,00
- Autorizzazione per 3 giorni € 20,00
- Autorizzazione per 7 giorni € 40,00
- Autorizzazione stagionale € 80,00

TARIFFA AGEVOLATA:

- autorizzazione per 7 giorni € 30,00 \*  
(residenti nei Comuni di Cantalice, Colli sul Velino, Contigliano, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri)

b) Laghi:

1. permesso giornaliero nativi o residenti nei Comuni della Riserva Naturale: € 5,00
2. permesso giornaliero non nativi e non residenti nei Comuni delta Riserva Naturale: € 10,00
3. permesso carp-fishing No-kill pescatori nativi o residenti nei Comuni delta Riserva Naturale:
  - due giorni e una notte, valido 24 ore: € 20,00
  - tre giorni e due notti, valido 48 ore: € 25,00
  - quattro giorni e tre notti, valido 72 ore: € 40,00
  - cinque giorni e quattro notti, valido 96 ore: € 55,00
  - sei giorni e cinque notti, valido 120 ore: € 70,00
  - sette giorni e sei notti, valido 144 ore: € 85,00
  - otto giorni e sette notti, valido 168 ore: € 100,00
  - nove giorni e otto notti, valido 192 ore: € 115,00
  - dieci giorni e nove notti, valido 216 ore: € 130,00
  - undici giorni e dieci notti, valido 240 ore: € 145,00
  - dodici giorni e undici notti, valido 264 ore: € 155,00
  - tredici giorni e dodici notti, valido 288 ore: € 165,00
  - quattordici giorni e tredici notti, valido 312 ore: € 175,00
4. carp-fishing No-kill pescatori non nativi o non residenti nei Comuni della Riserva Naturale:
  - due giorni e una notte, valido 24 ore: € 40,00
  - tre giorni e due notti, valido 48 ore: € 50,00
  - quattro giorni e tre notti, valido 72 ore: € 65,00
  - cinque giorni e quattro notti, valido 96 ore: € 80,00
  - sei giorni e cinque notti, valido 120 ore: € 95,00
  - sette giorni e sei notti, valido 144 ore: € 110,00
  - otto giorni e sette notti, valido 168 ore: € 125,00
  - nove giorni e otto notti, valido 192 ore: € 140,00
  - dieci giorni e nove notti, valido 216 ore: € 155,00
  - undici giorni e dieci notti, valido 240 ore: € 170,00
  - dodici giorni e undici notti, valido 264 ore: € 180,00
  - tredici giorni e dodici notti, valido 288 ore: € 190,00
  - quattordici giorni e tredici notti, valido 312 ore: € 200,00
5. permesso giornaliero pesca con belly-boat lago Lungo: € 10,00

2. In sede di prima applicazione, i diritti suindicati devono essere corrisposti all'Ente gestore della Riserva Naturale effettuando un versamento sul c/c postale n. 67230185 intestato a: "Riserva Naturale Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile", con causale "permesso di pesca giornaliero" o "permesso di pesca carpfishing" per l'attività sportiva esercitata sui laghi e o "permesso di pesca con bely-boat" esercitata sul lago Lungo; per il canale no Kill di S. Susanna attraverso l'App dedicata.

3. Le richieste dei suddetti permessi devono essere presentate presso la sede della Riserva Naturale Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile a mezzo posta o anche telefonicamente al 0746200999. Con apposito avviso pubblico, l'Ente gestore potrà comunicare altre località ove sarà possibile richiedere i permessi ed effettuare gli appositi versamenti.

4. Le richieste di permesso in osservanza dell'Art. 13 REG. UE 2016/679, devono essere accompagnate dalla seguente documentazione:

1) documento d'identità valido del richiedente per il riconoscimento ;2) il possesso di valida licenza di pesca; 3) fotocopia del bollettino postale o ricevuta elettronica del pagamento effettuato.

5. I permessi di cui al comma 1 e la relativa ricevuta di pagamento della quota dei diritti, anche in forma elettronica, costituiscono parte integrante della documentazione necessaria all'esercizio della pesca nelle acque della Riserva Naturale. Essi vanno esibiti, a richiesta delle autorità, congiuntamente alla documentazione prevista dall'art. 9 della legge regionale 87/90.

6. L'Ente gestore della Riserva ha facoltà, con apposito atto amministrativo, di modificare gli importi di cui al comma 1.

7. Per quanto riguarda le specie ittiche presenti in tutti gli specchi d'acqua scorrenti e stagnanti e si adotta il NO KILL assoluto (salvo diverse disposizioni).

## 5. Mezzi di pesca

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2 è abilitato all'esercizio della pesca con l'utilizzo di canna con lenza, anche senza mulinello. Nei tratti dei corsi d'acqua, indicati nell'art. 6. come zone di pesca No-kill, seguire le disposizioni previste all'art.11 del presente Regolamento. Nei tratti dei corsi d'acqua, non riservati alla pesca con tecniche No-kill, è consentito l'utilizzo di una sola canna armata con uno solo amo. Nelle postazioni sui laghi, di cui al successivo art. 6, è consentito l'utilizzo di un numero massimo di due canne armate ognuna con un solo amo;

2. Nei bacini lacuali e nelle acque scorrenti della Riserva è severamente vietato:

- a) utilizzare reti, bertavelli, tramagli, nasse, filaccione, cocullo e attrezzature similari;
- b) esercitare la pesca con le mani, la pesca subacquea, la pesca a strappo, la pesca con bilancia di qualsiasi tipo o misura;
- c) utilizzare larve di mosca carnaria (bigattino) sia come esca che come pastura su tutte le acque scorrenti del territorio della Riserva;
- d) l'utilizzo di esche vive appartenenti a specie ittiche (pesci, molluschi, crostacei);
- e) esercitare la pesca con ausilio di lampade o altre fonti luminose;
- f) utilizzare sangue o sostanze contenenti sangue sia come esca che come pastura o come additivo ad altri componenti;
- g) esercitare la pesca con qualsiasi tipo di natante, tranne per chi esercita l'attività di pesca sui laghi con l'utilizzo della tecnica del carp-fishing per cui è consentito l'uso di natante secondo le specifiche disposizioni previste nell'art. 9 del presente Regolamento e per chi esercita la pesca con il belly-boat nel lago Lungo;
- h) l'utilizzo del guadino se non come mezzo ausiliario per il recupero della preda una volta catturata tramite l'uso di canna da pesca.

## 6. Individuazione località di pesca

1. Nei CORSI D'ACQUA presenti nella Piana Reatina all'interno della Riserva la pesca sportiva è vietata ad eccezione di alcuni fiumi e canali o tratti di essi, individuati e delimitati come da cartografia riportata nell'allegato C. Le postazioni o tratti, demarcati da apposita cartellonistica tabellare approntata dall'Ente gestore, sono descritti come segue, anche in funzione delle tecniche di pesca possibili:

a) CANALE DI SANTA SUSANNA:

-  Tratto A - zona di divieto assoluto di pesca, così delimitato:

dal Ponte pedonale nei pressi del Ristorante "La Trota" fino alle Sorgenti di Santa Susanna per circa 500 mt. all'interno della Riserva Naturale dei laghi Lungo e Ripasottile;

Tratto B - pesca No-Kill con l'obbligo dell'uso della "Pesca a Mosca" così delimitato:

dal Ponte pedonale nei pressi del Ristorante "La Trota" fino Ponte Località Colle Bianco;

Tratto C - pesca No-Kill con l'obbligo dell'uso della "Pesca a Mosca/Spinning" così delimitato:

dal Ponte Località Colle Bianco fino a Ponte Località Mazzetelli;

b) FIUME VELINO: pesca senza l'obbligo all'uso di tecniche No-Kill;

c) FIUME SANTA SUSANNA:

a) Tratto 1 - pesca senza l'obbligo all'uso di tecniche No-Kill così delimitato: dal punto di incontro con il Canale della Vergara nel Comune di Rieti (RI), a monte, sino al punto di incontro con il Canale di Santa Susanna nel Comune di Rivodutri (RI);

-  Tratto 2 - zona di divieto di pesca, così delimitato: dal punto di incontro con il Canale di Santa Susanna, a monte, sino alle sorgenti;

d) FIUME FIUMARONE:

-  Tratto 1 - zona di divieto di pesca, così delimitato: dal ponte di località Mazzetelli nel Comune di Colli sul Velino (RI), situato lungo la strada intercomunale denominata Lanserra, sino a 50 metri a monte dello stabilimento ittico SAIF in loc. Mazzetelli nel Comune di Colli sul Velino (RI);

-  Tratto 2 - pesca senza l'obbligo all'uso di tecniche No-Kill così delimitato: da 50 metri a monte dello stabilimento ittico SAIF in loc. Mazzetelli del Comune di Colli sul Velino, fino a 50 metri a valle dalla linea di recinzione della stazione di inanellamento; nel restante tratto fino alla confluenza con il lago di Ripasottile la pesca è inibita

b) CANALE DELLE IDROVORE (corso d'acqua compreso tra l'edificio delle idrovore in località Lanserra del Comune di Colli sul Velino (RI) e l'immissione sul Fiume Velino): pesca senza l'obbligo all'uso di tecniche No-Kill;

2. LAGHI:

E' adottato il sistema del NO KILL e qualsiasi specie catturata deve essere messa in libertà con tutte le dovute precauzioni.

La pesca sportiva a carp-fishing è consentita nei due laghi maggiori, laghi di Ripasottile e Lungo mentre nei restanti bacini minori, lame e stagni, la pesca sportiva e professionale è vietata.

L'esercizio della pesca sportiva è consentito nelle seguenti postazioni individuate e delimitate come da cartografia riportata nell'allegato C e demarcate da apposite tabelle approntate dall'Ente gestore:

a) LAGO DI RIPASOTTILE:

-  postazione Rs1 (situata in località Settecamini nel Comune di Rieti (RI), nelle vicinanze dell'edificio delle idrovore) - numero massimo di permessi giornalieri: 3;

-  postazione Rs2 (situata nei pressi della località Costa Aosta, nel Comune di Rieti (RI)) - numero massimo di permessi giornalieri: 3;

-  postazione Rs3 (situata nei pressi della località Costa Aosta, nel Comune di Rieti (RI)) - numero massimo di permessi giornalieri: 3;

b) LAGO LUNGO:

-  postazione Ll1 (situata in località Pratetta nel Comune di Poggio Bustone (RI), lungo il sentiero natura del Lago Lungo, a circa 300 m dal capanno di osservazione) - numero massimo di permessi giornalieri: 3;

– □ postazione L1 2 (situata in località Casa del Pescatore, nel Comune di Rieti (RI) – numero massimo di permessi giornalieri: 3;

Tenendo conto delle prenotazioni di carp-fishing e in assenza delle stesse, può essere valutato e autorizzato l'ingresso di bally-boat al giorno per la pesca a spinning/mosca no kill della specie Luccio (*Esox Lucius*) numero massimo di permessi giornalieri: 2;

3. Le aree lacustri ed i tratti di riva non ricompresi nei commi precedenti sono classificate quali zone di divieto di pesca.

## 7. Prelievi e dimensioni minime

1. Fatte salve le prescrizioni riguardanti le misure minime ed i periodi di divieto degli esemplari di specie per le quali la pesca è consentita dalla normativa vigente e riportate nell'allegato E, l'Ente gestore può apportare, con apposito atto amministrativo e per motivate ragioni gestionali, ulteriori restrizioni alle stesse.

2. Per la pesca No-kill effettuata nelle aree indicate nell'art. 6 vale la seguente prescrizione: il pesce catturato deve essere preso ai fini del rilascio con le mani bagnate e deve essere posta la massima cura per la riossigenazione dell'esemplare prima del rilascio.

3. Le specie che non figurano negli allegati devono essere immediatamente rilasciate indipendentemente dal metodo di pesca utilizzato.

## 8. Specie ittiche protette

1. Nelle corsi d'acqua o tratti di essi in cui è consentita la pesca sportiva è fatto comunque divieto di cattura delle seguenti specie:

– □ Vairone (*Telestes muticellus*), in quanto specie di interesse comunitario e conservazionistico;

– □ Spinarello (*Gasterosteus gymnurus*), in quanto specie di interesse conservazionistico.

2. Nel caso di cattura accidentale delle due specie richiamate al comma precedente, queste debbono essere prontamente liberate e rilasciate nel sito di cattura.

## 9. Esercizio del carp-fishing no-kill

1. La pesca alla specie della carpa europea (*Cyprinus carpio*) è consentita utilizzando esclusivamente la tecnica di pesca "no-kill" ai sensi dell'art. 7 comma 1.

2. Per l'esercizio del carp-fishing devono essere osservate le seguenti prescrizioni di carattere tecnico:

- a) è consentito l'utilizzo di un massimo di 2 canne per ciascun pescatore armate con un solo amo;
- b) le lenze non devono essere calate nel raggio d'azione delle canne montate nelle altre postazioni;
- c) è consentito l'impiego di esche selettive utilizzando boiles, granaglie (Tiger-Nut) e pellets; è vietato l'utilizzo di fioccati e sfarinati; l'utilizzo di mais è consentito, previa cottura, solo dal 1 maggio al 30 settembre;
- d) utilizzo esclusivo dell'innesco "hair-rig" che consiste nell'applicazione dell'esca, non direttamente sull'amo, come per le tecniche di pesca tradizionali, ma sul breve segmento di filo in derivazione della lenza principale,
- e) è obbligatorio l'utilizzo di montature con zavorra a perdere o inline, che, in caso di rottura, deve sempre sfilarsi facilmente dalla lenza è vietato l'utilizzo di girelle posizionate al di sopra del leadcore o shock leader che non permettano l'eliminazione del piombo dopo un'eventuale rottura della lenza madre;
- f) obbligo di utilizzo del cosiddetto "materassino" per le fasi di slamatura del pesce, che deve essere eseguita usando tutte le precauzioni atte ad evitare danni irreparabili all'esemplare;
- g) è consentito l'uso di pesi a perdere naturali (sassi o non piombo) nel caso in cui si pesca con

- delle clip a sgancio del peso a perdere (lead clip). Sono consentiti i piombi classici se si utilizzano montature che non permettono lo sgancio e la relativa perdita del piombo;
- h) durante l'operazione di slamatura e quelle fotografiche gli esemplari catturati devono continuamente essere mantenuti bagnati con acqua del lago;
  - i) l'utilizzo del Carpsak è consentito solo per le catture effettuate nelle ore notturne e al mattino seguente, entro le ore 11, gli esemplari dovranno essere rilasciati con estrema cura e nel minor tempo possibile;
  - j) l'utilizzo del natante è possibile solo nell'azione di pesca, per l'individuazione del fondale, anche tramite ecoscandaglio, per pasturare, per calare la lenza, per salpare il pesce rispettando un tempo massimo di 20 minuti a spot;
  - k) l'utilizzo del natante è assolutamente vietato per fare giri panoramici;
  - l) chi sta nella postazione LL1 non può invadere il territorio di pesca dell'altra postazione LL2 per quanto riguarda il lago Lungo; la stessa disposizione vale anche per il lago di Ripasottile per le postazioni RS1 e RS2;
  - m) nel lago di Ripasottile è assolutamente vietato oltrepassare la zona delimitata dalle boe;
  - n) ad eccezione del trasbordo, i passaggi con il natante davanti ai capanni di osservazione sono vietati. Durante l'operazione di pesca è possibile mantenere una distanza di almeno 100 mt. dal capanno di osservazione e comunque tali passaggi sono da vietare assolutamente dalle prime luci dell'alba fino alle ore 10,00. La Riserva si avvale di precludere alcune zone di pesca in base alle condizioni ambientali;
  - o) è consentito l'utilizzo di marker per la segnalazione dell'area di pasturazione e di calo della lenza che dovranno essere rigorosamente rimossi entro la fine di validità del permesso di pesca;
  - p) il permesso per il Carp fishing no-kill di cui all'art. 4, è valido 24 ore, dalle ore undici del giorno di arrivo fino alle ore undici del giorno successivo. Il pescatore potrà utilizzare la postazione e permanere sul luogo di pesca esclusivamente all'interno dei termini temporali sopra indicati.

#### **10. Esercizio pesca a mosca e spinning no-kill esemplare Luccio (Esox Lucius) con belly-boat**

- a. La pesca al predatore Luccio (Esox Lucius) è consentita con esche artificiali che dovranno essere armate con un amo singolo o doppio amo singolo, private di ardiglione.
- b. Sono vietate le ancorette ed è obbligatorio usare almeno 40 cm. di lenza terminale antitaglio identificata in fluorocarbon da almeno 100 mm. O cavo in acciaio.
- c. Tenendo conto delle prenotazioni di carp-fishing e in assenza delle stesse, può essere valutato e autorizzato l'ingresso di bally-boat al giorno per la pesca a spinning/mosca no kill della specie Luccio (Esox Lucius) per un numero massimo di 2 permessi giornalieri.

#### **11. Esercizio pesca a mosca e spinning no-kill canale S. Susanna**

Nei tratti del canale di Santa Susanna indicati come zone di pesca No-kill, sono consentite due tecniche:

- a mosca
- a mosca/spinning

con le seguenti modalità:

##### a) Tecnica pesca a mosca no-kill:

E' possibile esercitare esclusivamente la pesca sportiva o dilettantistica con una sola canna mediante la tecnica della mosca artificiale lanciata con coda di topo, gli artificiali impiegati dovranno essere muniti di singolo amo senza ardiglione e comunque utilizzando tecniche che consentano agevolmente l'immediato rilascio del pescato avendo attenzione di arrecare nessun danno allo stesso ed attuando la slamatura con "mano bagnata".

E' fatto divieto durante le operazioni di slamatura: di utilizzare panni o simili per manipolare il pesce e di utilizzare slamatori o simili. Per slamare si possono utilizzare solo le apposite pinze. L' utilizzo del retino è consentito per salpare il pesce solo se lo stesso è munito di rete gommata. Inoltre nei suddetti tratti è anche consentita la tecnica della tenkara.

**b)Tecnica pesca mosca/spinning no kill:**

E' possibile esercitare esclusivamente la pesca sportiva o dilettantistica con una sola canna mediante la tecnica della mosca artificiale lanciata con coda di topo, gli artificiali impiegati dovranno essere muniti di singolo amo senza ardiglione e comunque utilizzando tecniche che consentano agevolmente l'immediato rilascio del pescato avendo attenzione di arrecare nessun danno allo stesso ed attuando la slamatura con "mano bagnata".

E' fatto divieto durante le operazioni di slamatura di: utilizzare panni o simili per manipolare il pesce e di utilizzare slamatori o simili. Per slamare si possono utilizzare solo le apposite pinze.

L'utilizzo del retino è consentito per salpare il pesce solo se lo stesso è munito di rete gommata. Inoltre nei suddetti tratti è anche consentita la tecnica della tenkara.

Per la tecnica spinning negli artificiali è obbligatorio l'amo singolo senza ardiglione tranne negli artificiali rigidi pari e superiori a 5 cm. È consentito l'uso del doppio amo singolo senza ardiglione inserito uno nella pancia e uno nella coda dell'artificiale.

Al fine di tutelare l'ecosistema fluviale, è vietato l'ingresso in acqua anche durante l'attività di pesca.

In entrambi i tratti no-kill è vietato qualsiasi artificiale siliconico o in gomma.

Non è ammesso portare al seguito pesci, anche se catturati in altro luogo.

Non è ammesso praticare qualsivoglia forma di pasturazione e/o richiamo del pesce quali utilizzo di adescanti o movimentazione del fondale dell'alveo, per facilitare il distacco e la deriva delle ninfe e di altri invertebrati a valle.

Ai fini di una maggiore tutela ambientale è stabilito un numero massimo giornaliero di n. 35 pescatori per ciascun tratto.

Ai fini di una maggiore tutela ambientale è stabilita una giornata a settimana di riposo piscatorio (mercoledì), non osservata quando coincide con una festività nazionale.

Nel caso in cui si vogliano effettuare delle riprese video o fotografiche, il pesce deve essere mantenuto in prossimità dell'acqua, al fine di evitare lesioni da caduta e rilasciato prima possibile.

## **12.Autorizzazioni speciali**

1. L'Ente gestore della Riserva può autorizzare la cattura di specie ittiche in deroga ai periodi di divieto ed alle modalità di prelievo per i seguenti motivi:

a) ricerca scientifica e monitoraggio;

b) attività ittiogeniche finalizzate al prelievo di uova, di riproduttori ed in generale operazioni finalizzate al ripopolamento delle acque della Riserva Naturale;

c) attività didattiche.

2. L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere concessa solo su presentazione di un dettagliato programma ed a seguito di approvazione da parte dell'Ente gestore.

3. Tutte le operazioni di cattura e monitoraggio potranno comunque essere effettuate solo in presenza di personale incaricato dall'Ente gestore della Riserva.

4. L'Ente gestore individua ogni anno i tratti di corsi d'acqua nei quali sono consentite manifestazioni e gare di pesca sportiva, emanando apposito disciplinare che regolamenti lo svolgimento dei singoli eventi. Le associazioni che intendono organizzare manifestazioni devono presentare all'Ente apposita domanda almeno trenta giorni prima della data della manifestazione.

5. L'Ente gestore rilascia l'autorizzazione indicando le prescrizioni a cui sono tenuti gli organizzatori ed il tempo di chiusura alla libera pesca, che comunque non può essere superiore a due giorni.

6. Il materiale ittico, esclusivamente di specie autoctone, destinato al ripopolamento, deve essere accompagnato da idonea certificazione sanitaria, la quale, ad immissioni effettuate,



Tinca (*Tinca tinca*)  
Cavedano (*Leuciscus cephalus*)  
Scardola (*Scardinius erythrophthalmus*)  
Persico sole (*Lepomis gibbosus*)  
Pesce gatto (*Ameiurus mela*)  
Carpa (*Cyprinus carpio*)  
Persico reale (*Perca fluviatilis*)  
Triotto (*Rutilus erythrophthalmus*)  
Persico trota (*Micropterus salmoides*)

### **18. Periodi di divieto**

Trota fario o di torrente (*Salmo trutta trutta*) dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio  
Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio  
Trota pescata in lago dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio  
Temolo (*Thymallus thymallus*) dal 1° febbraio al 31 marzo  
Luccio (*Esox lucius*) dal 15 Febbraio al 30 Marzo  
Tinca (*Tinca tinca*) dal 15 Maggio al 30 Giugno  
Carpa (*Cyprinus carpio*) dal 15 maggio al 30 giugno  
Anguilla (*Anguilla anguilla*) 25 cm.  
Pesce persico (*Perca fluviatilis*) dal 15 aprile al 30 maggio  
Persico trota (*Black bass*) (*Micropterus salmoides*)  
Cavedano (*Leuciscus cephalus*) dal 15 Maggio al 30 Giugno  
Scardola (*Scardinius erythrophthalmus*) dal 15 Marzo al 30 Giugno

## **DISCIPLINARE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA NEL LAGO DI VENTINA**

### **1. Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio della pesca e l'uso degli attrezzi, dei mezzi e delle modalità di pesca nelle acque del Lago di Ventina nel territorio del Comune di Colli sul Velino. La gestione dei popolamenti ittici all'interno della Riserva Naturale è volta alla formazione di popolazioni ittiche Art. 1 comma 2, con particolare riguardo verso quelle di elevato valore naturalistico (specie di interesse comunitario e conservazionistico), ed alla conservazione e riqualificazione degli habitat e delle comunità acquatiche.  
2. Tale disciplinare fa proprie le disposizioni attuate dalla L.R. 87/90 in materia di regolamento della pesca nelle acque interne.

### **2. Esercizio della pesca**

1. Per il rilascio dei permessi per l'esercizio della pesca si rimanda alle disposizioni del successivo Art. 6;  
2. L'esercizio della pesca sportiva da riva, per i residenti e non, è consentito solo nelle postazioni di pesca predisposte ed appositamente tabellate, riportate nell'Allegato C.  
3. Le postazioni di pesca sono state individuate nel settore maggiormente fruibile del lago, a minor impatto per la tutela ambientale (spiaggetta lungo il settore nord). Il loro numero (3) e la loro specifica localizzazione, una volta individuata, è stata fornita di tabella identificativa.



4. I pescatori sono tenuti a lasciare tali aree in stato di decoro e di pulizia evitando di lasciare qualsiasi tipo di rifiuto solido e umido, fili e terminali, esche. I pescatori, e in particolare i carpisti devono mantenere la postazione predisposta all'esercizio della pesca, per tutta la durata della permanenza, in modo decoroso.

5. E' fatto obbligo limitare l'uso di fonti rumorose e luminose.

### **3. Attrezzi consentiti per la pesca**

1. La pesca può essere esercitata con gli attrezzi previsti dalla vigente normativa L.R.87/90 per l'esercizio della pesca in acque interne.

2. L'uso di natanti per la pesca in lago è vietato, fatta eccezione per la tecnica del carpfishing mentre è consentito altresì l'uso del ciambellone gonfiabile, commercialmente conosciuto come Belly Boat, per la pesca a spinning/mosca.

3. Per l'esercizio del carp-fishing devono essere osservate le prescrizioni previste dall'art. 9 del presente Discipinare.

### **4. Periodi consentiti e non consentiti**

1. Fatte salve le normative regionali, nei corsi d'acqua scorrenti o tratti di essi e nei bacini lacuali, di cui al successivo art. 6 si fa riferimento al presente regolamento.

2. La pesca nei copri idrici della Riserva è consentita dall'alba al tramonto, ad eccezione della pratica del carp-fishing di cui all'art. 9 Allegato A, che è consentita in tutte le ore del dì oltre che nelle ore notturne.

### **5. Luoghi e modalità di pesca**

1. L'esercizio della pesca sportiva da sponda è consentito dalle tre postazioni fisse individuate e delimitate come da cartografia riportata nell'allegato C e demarcate da apposite tabelle approntate dall'Ente gestore.

2. La pesca è consentita nelle acque libere lacuali alle condizioni di cui all'art.4.

3. L'uso di Belly Boat, ciambellone da spinning/mosca è consentito se condotto alle seguenti condizioni:

a) La pesca al predatore Luccio (*Esox Lucius*) è consentita con esche artificiali che dovranno essere armate con un amo singolo o doppio amo singolo, private di ardiglione.

b) Sono vietate le ancorette ed è obbligatorio usare almeno 40 cm. di lenza terminale antitaglio identificata in fluorocarbon da almeno 100 mm. O cavo in acciaio;

c) L'accesso in acqua viene consentito esclusivamente attraverso l'area predisposta, segnalata con apposita indicazione tabellare;

d) Non possono essere presenti simultaneamente nel lago un numero superiore di n. 5 Belly Boat;

e) Senza recare danni alle aree naturali, in particolare non è consentito avvicinarsi al lamineto, aree ad elevata ricchezza naturalistica;

f) Senza recare disturbo agli altri pescatori e altri fruitori dell'area;

### **6. Permessi e diritti di pesca**

Il rilascio dei permessi di pesca spetta all'Ente gestore, il quale lo condiziona al previo pagamento di una quota di diritti stabilita secondo le modalità di seguito indicate:

a) Pesca spinning/mosca no kill con Belly Boat:

- Autorizzazione giornaliera € 10,00
- Autorizzazione stagionale € 80,00

**b) Pesca carp-fishing No-kill disposizioni previste dall'Art. 4 Allegato A**

**7.Periodi di pesca, misure, numero e limiti di taglia pescabile**

1. Ai fini della conservazione della ittiofauna, il periodo di divieto di pesca delle singole specie pescate, è disciplinato dalla legislazione vigente.
2. E' adottato il sistema del NO KILL e qualsiasi specie catturata dovrà essere maneggiata con cautela ed attenzione nell'eventuale operazione di slamatura e rilasciata con cura e prontamente nello stesso luogo ove è stata catturata. Particolare attenzione deve essere posta per l'operazione di slamatura, in quanto questa va eseguita con le dovute cautele affinché al pesce non venga arrecato alcun danno o che questo sia il minore possibile.

**8.Divieti**

1. La pesca è vietata:
  - a) mediante uso di natante (ad eccezione del Belly Boat e carpfishing);
  - b) lungo le sponde del lago ad eccezione delle tre postazioni dedicate all'esercizio della pesca;
  - c) a distanza inferiore di metri 3 dalla vegetazione spontanea emersa costituita dal lamineto (vegetazione flottante a Ninfea gialla - Nuphar lutea) quando nel lago si fa uso di Belly Boat;
  - d) durante le ore notturne ad eccezione dei permessi rilasciati per il carpfishing;
2. E' vietato campeggiare ad eccezione dei bivacchi autorizzati per la tecnica del carpfishing preventivamente autorizzati;
3. E' vietata la balneazione;
4. Sono vietate le gare di pesca sportiva ad eccezione di manifestazioni preventivamente autorizzate;
5. E' vietato accendere fuochi a fiamma libera;
6. E' vietato l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, con particolare riferimento ad ami, esche, fili e terminali da pesca, nonché qualsiasi tipo di rifiuto solido e umido;
- h) il taglio, l'asportazione e il danneggiamento della vegetazione per creare postazioni di pesca.

**9.Sanzioni**

Per le violazioni al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti e salvo quanto previsto dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689, si applicano le sanzioni previste dall'art. 38, comma 1, legge regionale 29/97, e per quant'altro non espressamente previsto si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

**10.Vigilanza**

La vigilanza per il rispetto del presente Regolamento è demandata al personale Guardiaparco della Riserva Naturale, agli Agenti dei Carabinieri Forestali, agli ufficiali, sottufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché ai Guardiapesca volontari in possesso del necessario decreto ed all'uopo incaricati dall'Ente gestore.

**11.Periodi di divieto**

Trota fario o di torrente (*Salmo trutta trutta*) dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio

Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio

Trota pescata in lago dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio

Temolo (*Thymallus thymallus*) dal 1° febbraio al 31 marzo

Luccio (*Esox lucius*) dal 15 Febbraio al 30 Marzo

Tinca (*Tinca tinca*) dal 15 Maggio al 30 Giugno

Carpa (*Ciprius carpio*) dal 15 maggio al 30 giugno

Anguilla (*Anguilla anguilla*) 25 cm.

Pesce persico (*Perca fluviatilis*) dal 15 aprile al 30 maggio

Persico trota (*Black bass*) (*Micropterus salmoides*)

Cavedano (*Leuciscus cephalus*) dal 15 Maggio al 30 Giugno

Scardola (*Scardinius erythrophthalmus*) dal 15 Marzo al 30 Giugno

## 12.Sistema No Kill.

E' adottato il sistema del NO KILL su tutte le specie catturate deve essere messa in libertà con tutte le dovute precauzioni, fatta eccezione delle specie Trota fario o di torrente (*Salmo trutta*) e della Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) e dove consentito è possibile il prelievo di n. 3 esemplari.

Luccio (*Esox lucius*)

Tinca (Tinta tinca)

Cavedano (*Leuciscus cephalus*)

Scardola (*Scardinius erythrophthalmus*)

Persico sole (*Lepomis gibbosus*)

Pesce gatto (*Ameiurus mela*)

Carpa (*Cyprinus carpo*)

Persico reale (*Perca fluviatilis*)

Triotto (*Rutilus erythrophthalmus*)

Persico trota (*Micropterus salmoides*)

## Art. 22

### Attività economiche e produttive:

#### artigianali, commerciali, agro-alimentari e silvo-pastorali

1. Nel territorio dell'Area Naturale Protetta possono essere esercitate, negli edifici legittimamente esistenti, attività economiche e produttive compatibili con le finalità istitutive dell'Area stessa.

In particolare, l'Ente di Gestione promuove l'insediamento di attività artigianali, commerciali e di servizio finalizzate alla promozione dei prodotti tipici locali ed alla fruizione sostenibile del territorio.

Sono consentite attività di trasformazione dei prodotti agro-alimentari.

Le aperture di nuove attività artigianali sono consentite, purché siano riconosciute dall'Ente di Gestione, coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'Area stessa.

Sono consentite attività commerciali per la vendita dei prodotti agricoli, in particolare quelli dell'Area Naturale protetta, e legate alle attività di animazione ambientale, ricreative, sportive, socio-culturali, e di tipo ricettivo o di ristorazione.

Sono considerate compatibili le attività produttive, artigianali, commerciali e di servizio che non comportino impatti significativi sulle componenti ambientali (aria, acqua, suolo, ecosistemi naturali) dell'area protetta, specialmente in termini di emissioni sonore, di inquinamento visivo e di smaltimento dei rifiuti e residui delle lavorazioni.

2. L'Ente di Gestione promuove le attività agro-silvo-pastorali tradizionalmente affermate, purché compatibili con le qualità pedologiche dei luoghi, evitando l'inquinamento del terreno, dell'aria e delle acque. Tali attività devono essere condotte secondo il Codice di Buona Pratica Agricola e rispettare le normative vigenti con particolare riguardo alla Direttiva 91/676/CEE c.d. "Direttiva Nitrati", recepita con Dlgs n. 152/1999, e alla Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi, recepita con il decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150.

È comunque vietato l'uso del glifosato sia sulle superfici coltivate che sulle superfici prative e lungo i margini della viabilità principale o secondaria.

Le attività agricole e le relative lavorazioni periodiche dei terreni agrari sono consentite nei limiti della normativa vigente. È di norma vietato lo scasso profondo, salvo per nuovi impianti debitamente documentati da apposita relazione agronomica e autorizzati dall'Ente di Gestione.

Gli spietramenti profondi sono vietati, a meno di particolari e ben motivate ragioni, debitamente presentate e autorizzate dall'Ente di Gestione;

Sono eventualmente consentiti solo gli spietramenti con raccolta e ricollocazione del pietrame affiorante, che dovrà essere comunque utilizzato in loco.

Sono vietate le lavorazioni del terreno che favoriscano il dilavamento e l'erosione; nel caso di accertata ed errata gestione agronomica dei terreni agricoli, l'Ente di Gestione può chiedere la sospensione delle attività in atto e il ripristino delle pratiche agricole di lavorazione atte a evitare erosione e dilavamento del suolo.

La messa a coltura di nuove aree, le tipologie di colture, la necessità di scavare pozzi profondi, o la modificazione degli usi agricoli tradizionali, dovranno essere preventivamente concordati ed autorizzati dall'Ente di gestione.

## **TITOLO IV- ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO**

### **Art. 23**

#### **Interventi nelle aree agricole**

1. Nelle aree agricole dell'Ente Parco sono ammesse attività ricettive di carattere rurale, comunque riconducibili alla natura ed ai caratteri ambientali dell'area naturale protetta ed ai caratteri tipologici degli edifici e secondo la normativa contenuta nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano dell'Area Protetta. Gli interventi edilizi devono essere realizzati secondo i principi della bioarchitettura ai sensi delle leggi e dei regolamenti regionali vigenti, con particolare riferimento alla Legge Regionale 27 maggio 2008, n. 6 "Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia".

Nelle strutture esistenti sono ammesse attività di promozione, informazione, educazione ambientale, e commercializzazione, inerenti alle attività agricole presenti.

È consentita la costruzione di serre stagionali se necessarie alle attività agricole e funzionali a interventi promossi ed approvati dall'Ente di Gestione che, nel rilasciare il nulla osta, valuterà la superficie da destinare a tale attività, per evitare un'eccessiva impermeabilizzazione dei suoli e per minimizzarne l'impatto sul paesaggio.

Per finalità promozionale, didattiche e scientifiche, sono ammesse costruzioni provvisorie e stagionali per lo svolgimento di manifestazioni autorizzate dall'Ente di Gestione e per la vendita dei prodotti dell'area protetta, previo nulla osta dell'Ente di Gestione stesso.

2. L'Ente di Gestione incentiva la rimozione di eventuali detrattori ambientali, come linee elettriche, capannoni, recinzioni in filo spinato, ecc., al fine di garantire la conservazione e/o il ripristino dell'equilibrio ecologico.

3. Per quanto riguarda le strade esistenti, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, sono consentiti i miglioramenti strutturali (costruzione di ponti, fossette, ecc.) e le opere a salvaguardia della pubblica incolumità e sicurezza, secondo la normativa contenuta nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano dell'Area Protetta. .

Sono consentite opere interrato lungo i tracciati e le sedi viarie esistenti, necessarie per gli approvvigionamenti (elettrici, telefonici, idrici, fognari, ecc.) dei fabbricati esistenti.

Sono consentiti adeguamenti della viabilità esistente o di tracciati ferroviari dismessi per la realizzazione di tracciati ippo-ciclo-pedonali.

4. Non è consentita la costruzione di nuovi elettrodotti a media e alta tensione fuori terra.
5. È vietato apporre insegne luminose di qualsiasi tipo, al di fuori dei centri abitati perimetrati ai sensi del codice della strada.
6. È vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la cartellonistica di indicazione commerciale, strettamente contigua al fabbricato interessato che deve rispondere per norma a determinati requisiti obbligatori di visibilità (es. distributori di carburante, farmacie,).

## **Art. 24**

### **Disciplina dei “Piani di Utilizzazione Aziendale”**

1. Ai sensi dell'art. 57, comma 1, della Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio”, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, possono presentare al comune un Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA), per l'attuazione dei programmi di miglioramento aziendale delle aziende agricole, nel rispetto di quanto contenuto nelle NTA del Piano dell'Area Protetta.

Nel territorio dell'Area Naturale Protetta, i PUA trovano applicazione esclusivamente nelle aree dove gli stessi siano consentiti dalla disciplina urbanistica, dalla disciplina paesaggistica vigente e dalle disposizioni previste dalla L.R. 29/1997 e dal Piano del Parco.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 2 bis, della L.R. n.29/1997 nelle aree agricole classificate come zone B, C e D è consentita l'attuazione di Piani di utilizzazione aziendale (PUA) di cui all'articolo 57 della Legge Regionale n. 38 /1999.

La nuova edificazione, nonché la ristrutturazione e la manutenzione degli edifici pubblici dovrà rispettare, oltre a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, relativi ai Criteri Ambientali Minimi, quanto disciplinato dalla L.R. 6/2008 in materia di architettura sostenibile e bioedilizia, privilegiando le alternative e le soluzioni progettuali con minore impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla localizzazione e al corretto inserimento ambientale degli interventi, alla limitazione degli effetti negativi sulle componenti ambientale.

Il PUA può introdurre una volumetria esclusivamente nelle Zone C e D, da destinare interamente ad attrezzature funzionali alla conduzione agricola del fondo, e necessarie alla conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del fondo. Essi devono costituire un unico complesso integrato al corpo principale.

Nel caso di costituzione di nuove aziende agricole che derivino da frazionamento catastale, singole o associate, l'edificazione potrà essere consentita solo su appezzamenti di pertinenza con la superficie maggiore.

Per l'approvazione definitiva dei Piani di Utilizzazione Aziendale da parte del Comune, dovrà essere acquisito il preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione.

## **Art. 25**

### **1. Interventi edilizi**

1. L'attività edilizia è svolta in conformità ai limiti ed alle prescrizioni stabilite dalle norme di attuazione del piano dell'Area Protetta, nonché dal presente capo.

2. Sono sottoposti al nulla osta di cui all'articolo 4 tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, da realizzare all'interno della Riserva Naturale. Ai fini del rilascio del nulla osta, ai progetti deve essere allegata la documentazione prevista dalla normativa vigente ed in particolare:

a) le indicazioni relative al cantiere ed in particolare gli accorgimenti per garantire il rispetto dello stato e della morfologia del sito, i tempi di realizzazione e le opere necessarie alla cantierizzazione, ivi comprese le eventuali strutture mobili e provvisorie;

b) l'elaborazione tecnica del sistema di smaltimento, se si tratta di interventi che prevedano scarichi.

Per tutti gli interventi edilizi da realizzare all'interno dell'Area Naturale Protetta è obbligatorio utilizzare tecniche che garantiscano la tutela dell'ambiente e della salute umana, conformemente con quanto disciplinato dalla L.R. n. 6/2008 e dalla L.R. del 13 aprile 2000, n. 23 "Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso - modificazioni alla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14", al fine di evitare azioni di disturbo sull'avifauna.

Il materiale ligneo utilizzato per le strutture permanenti e amovibili dovrà provenire da foreste gestite secondo standard sostenibili, preferibilmente munito di certificazione FSC (Forestry Stewardship Council) oppure PEFC (Pan European Forest Certification).

Il presente Regolamento integra quanto contenuto nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano fatto salvo quanto indicato nella DGR 19 maggio 2017, n. 243 - Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016.

Sono in ogni caso consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo che non comportino modifiche di carattere strutturale del patrimonio legittimamente esistente.

Sono consentiti i soli interventi di ristrutturazione edilizia in attuazione di interventi autorizzati, previo nulla osta rilasciato dall'Ente di Gestione dell'Area Naturale Protetta, finalizzati alla fruizione e allo sviluppo sostenibile dell'Area, nonché quelli previsti nelle Norme Tecniche di Attuazione o nel Piano del Parco.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia e di manutenzione straordinaria relativi alle coperture devono comportare la trasformazione delle coperture piane in coperture a tetto con pendenza non superiore al 35%, con manto di tegole di cotto, con l'obbligo che la linea di gronda non superi il piano d'imposta dell'esistente solaio di copertura;

- a) sono vietati infissi esterni in alluminio anodizzato, di qualsiasi colore;
- b) è vietato l'uso di materiali plastici a spessore per il trattamento delle superfici esterne, così come l'uso del calcestruzzo a vista e di cortina di mattoni o rivestimenti a ceramiche o simili;
- c) per la finitura delle facciate è preferibile l'uso dei seguenti materiali:
  - 1) muratura di pietre locali eventualmente miste a mattoni;
  - 2) intonaci tradizionali;
  - 3) soglie ed eventuali riquadrature di finestre e porte mattoni o riporti di intonaco;
- d) gli interventi edilizi che interessino comunque pareti esterne devono prevedere la messa in evidenza di elementi di fabbrica originari, quali archi, edicole, contrafforti, bucatore, che il richiedente del titolo abilitativo all'attività edilizia deve documentare con apposita illustrazione fotografica, da allegare alla richiesta di nulla-osta, se gli elementi sono già cognitivi o da far pervenire successivamente all'ente parco, qualora detti elementi emergano nel corso dei lavori.

Per gli edifici tipici dell'architettura rurale, quali casolari, casali, stalle, mulini, fornaci, torrette, opifici, devono essere mantenuti gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio originario e su di essi sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e risanamento conservativo;

gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia devono essere eseguiti applicando le tecniche costruttive tradizionali, utilizzando materiali come la pietra naturale, argilla cruda, laterizio, terra, legno nazionale, massello trattato con olio vegetale e cera naturale, cotto in argilla

naturale, fibre di legno non trattate con resine sintetiche, pitture a base di oli, resine vegetali e con pigmenti minerali ed evitando gli elementi estranei all'edilizia locale;

per le coperture a tetto devono essere utilizzate tegole laterizie; le murature esterne devono essere realizzate in scapoli di pietra o laterizio, se a vista, ovvero intonacate o rivestite, senza l'impiego di intonaci al quarzo plastico, con particolare attenzione alle coloriture che devono essere comprese nella gamma dei colori tenui, dal bruno all'ocra, alle terre, tutti con toni terrosi;

Al fine di conservare e riqualificare il paesaggio agricolo è fatto obbligo, entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, di eliminare tutti gli elementi che alterano gli originali caratteri edilizi e strutturali delle costruzioni rurali, quali coperture in eternit, materiali di derivazione petrolchimica, laminati policromi, relitti di carrozzeria e quanto altro venga impropriamente usato come elemento costruttivo.

I criteri di edificabilità contenuti negli strumenti urbanistici vengono aggiornati sulla base delle prescrizioni del piano dell'area protetta e del presente articolo.

## **2. Cartellonistica e standardi per pubblicità e segnaletica)**

1. Al di fuori dei centri urbani, la cartellonistica pubblicitaria è vietata in tutto il territorio della Riserva Naturale ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 42/2004. In tutte le aree classificate come A, B e C dal piano dell'Area Protetta è vietata l'apposizione di manufatti pubblicitari e cartelli di qualunque natura e scopo. È esclusa la segnaletica della Riserva Naturale, la segnaletica turistica e agrituristica di installazioni presenti all'interno della Riserva Naturale o nelle immediate vicinanze e quella prevista dal codice della strada.

2. Nelle altre zone della Riserva Naturale è consentita la segnaletica comunale, per iniziative attinenti al territorio e agli scopi istituzionali; la cartellonistica a carattere temporaneo in occasione di manifestazioni locali, purché non luminosa o contenente altre informazioni pubblicitarie non attinenti all'evento; le insegne commerciali poste nelle aree di pertinenza di servizi o altre attività produttive purché attinenti alla specifica attività svolta e in regola con le normative comunali.

3. La segnaletica e la cartellonistica di cui ai commi 1 e 2, devono essere di sagoma regolare, l'uso del colore rosso non deve essere superiore a un quinto della superficie complessiva del cartello e la superficie massima dei cartelli stessi non deve superare i quattro metri quadrati nelle zone D e i due metri quadrati nelle altre aree. Le installazioni a bandiera, anche in forma di pannello monofocale o bifacciale, i segni orizzontali reclamistici, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi non sono consentiti.

La Riserva Naturale dovrà provvedere entro due anni dalla definitiva approvazione del presente Regolamento, ad effettuare una ricognizione di tutta la cartellonistica presente sul territorio della Riserva, ai fini della successiva rimozione di quella non conforme alle prescrizioni del presente articolo.

## **Art. 26**

### **Limiti alle emissioni luminose e sonore**

1. Nell'ambito territoriale del Parco si applicano le norme, i criteri e le modalità di regolamentazione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, ivi compresi quelli pubblicitari, previste dalla L.R. n. 23/2000 e dal Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 8 "Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso".

2. Su tutto il territorio dell'Area Naturale Protetta si applicano le norme relative alle zone di particolare protezione degli osservatori astronomici inseriti nell'apposito elenco ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Regionale n. 8/2005.

Nelle zone A e B dell'Area Naturale Protetta è vietata l'installazione di impianti di illuminazione fissi.

È vietato l'utilizzo di lampade a bassa efficienza luminosa, ad eccezione degli impianti di illuminazione pubblica a carattere ornamentale e degli impianti di illuminazione di beni di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Regionale n. 8/2005.

È altresì vietato su tutto il territorio regionale l'uso di fasci di luce, roteanti o fissi, per meri fini pubblicitari o di richiamo, quando gli stessi siano rivolti dal basso verso l'alto con diffusione verso l'emisfero superiore.

È consentito l'utilizzo notturno di fari di profondità per l'avvistamento di fauna selvatica, previa comunicazione all'Ente di Gestione.

È escluso dall'obbligo di comunicazione l'utilizzo di fari di profondità nell'ambito di attività scientifiche già autorizzate o di attività rientranti in progetti specifici già approvati, ovvero di attività svolte per motivi di pubblica sicurezza dalle forze dell'ordine.

Riguardo alla regolamentazione degli impianti di illuminazione esterna si rimanda a quanto disposto all'articolo 2 del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 8 .

3. È consentita l'installazione temporanea e l'utilizzazione di qualunque apparecchio emettitore di onde sonore o luminose finalizzate alla ricerca scientifica, al monitoraggio, alla sorveglianza, al soccorso nonché al pronto intervento.

Per quanto concerne le emissioni sonore all'interno del territorio dell'Area Naturale Protetta, si applicano i valori previsti per le aree inserite in classe I dalla Legge Regionale 3 agosto 2001, n. 18 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio – modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n 14".

## **TITOLO V - GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI**

### **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 27**

#### **Ambito di applicazione**

1. Il presente titolo disciplina le attività per la gestione dei procedimenti amministrativi sanzionatori regolati dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e dalla Legge Regionale 5 luglio 1994, n. 30 "Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale", derivanti da violazioni a disposizioni legislative e regolamentari nazionali, regionali e locali per le quali l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni a seguito di contestazione delle stesse risulta essere l'Ente di Gestione.

In deroga alle disposizioni contenute negli articoli 182 e 208 della Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e nella L.R. n. 30/1994, all'irrogazione delle sanzioni accertate dal personale di sorveglianza di cui all'articolo n. 25 della L.R. n. 29/1997 provvede il Direttore dell'Ente di Gestione, nel rispetto della L. n. 689/1981.

L'ufficio competente alla gestione dei procedimenti amministrativi sanzionatori svolge la propria attività nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione ed in una posizione di terzietà rispetto alle competenze di amministrazione attiva e di gestione dell'Ente, proprie delle altre strutture.

Gli illeciti amministrativi accertati dal personale dell'Ente di Gestione, ai sensi degli articoli 25 e 25 bis della L.R. n. 29/1997 sono sanzionati con il pagamento di una somma che varia, ove previsto, nella misura minima e nella misura massima prevista dalla norma violata, salvo successivi adeguamenti disposti *ex lege*.



Sono punite altresì le violazioni dei provvedimenti emanati dall'Ente di Gestione nell'esercizio delle titolarità, di cui alla Legge n. 394/1991 e alla L. R. n. 29/1997, delle disposizioni del Piano del Parco di cui all'art. 26 della stessa L.R. n. 29/1997, approvato con D.C.R. ....,fatte salve le vigenti disposizioni di legge, nazionale e/o regionale in materia penale.

Salvo che il fatto costituisca un reato, ogni violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni e in genere delle norme stabilite dalla L.R. n. 29/1997 e dalle leggi istitutive delle singole Aree Naturali Protette è soggetta ad una sanzione pecuniaria determinata dall'art. 38 comma 1 della sopracitata Legge Regionale. Nel caso di più violazioni si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della L. n. 689/1981.

Qualora la violazione di cui al comma 1 dell'art. 38, sia commessa all'interno di Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale, il Direttore del soggetto affidatario della gestione provvede all'irrogazione delle sanzioni.

Fermo restando quanto previsto al sopracitato comma 1, l'esecuzione di interventi e opere in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza è soggetta ad una sanzione pecuniaria determinata dall'art. 38 comma 4 bis della L.R. n. 29/1997.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinati al miglioramento ambientale, alla salvaguardia e alla conservazione dei siti, ai sensi dell'articolo 38, comma 4 ter della L.R. n.29/1997.

### **Art. 28 Finalità**

1.La quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da accertamenti di violazioni per le quali il Direttore è l'autorità competente a decidere l'esito del contesto, ai sensi dell'articolo 38 della L.R. n. 29/1997, viene effettuata esclusivamente nel rispetto dei criteri stabiliti dalla norma di riferimento e sulla base dei presupposti di fatto rilevati, senza tenere in considerazione necessità di carattere economico finanziarie dell'Ente di Gestione.

L'autore della violazione resta comunque obbligato, a norma dell'articolo 18 della L. n. 349/1986, al risarcimento del danno ambientale nei confronti dell'Ente di Gestione dell'Area Naturale Protetta ed al ripristino dello stato dei luoghi.

### **Articolo 29 Sospensione e riduzione in pristino**

Ferme restando le sanzioni amministrative di cui al presente Titolo, qualora sia esercitata un'attività in difformità del Piano dell'Area Naturale Protetta, del presente Regolamento o del nulla osta, il Direttore dell'Ente di Gestione dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali ai sensi dell'articolo 29 della L. n. 394/1991 e dell'articolo 28, comma 3, della L.R. n.29/1997.

### **Articolo 30 Atti dispositivi**

Riferimenti normativi:

Gli atti dispositivi, previsti dal presente titolo e derivanti dalla mancata definizione del procedimento amministrativo sanzionatorio attraverso l'istituto previsto dall'art. 16 della L. n. 689/81 (pagamento in misura ridotta) sono adottati dal Direttore dell'Ente di Gestione.

Gli atti dispositivi di cui al comma precedente sono:

- Ordinanze con cui sono quantificate le sanzioni amministrative e ne è ingiunto il pagamento;
- Ordinanze di archiviazione;
- Atti di autotutela, in particolare di annullamento di provvedimenti già assunti;
- Ordinanze per l'irrogazione delle sanzioni accessorie previste dalle leggi vigenti;

- Ordinanze di confisca e dissequestro di cose sequestrate;
- Determinazioni relative all'approvazione delle richieste di pagamento rateale delle sanzioni;
- Determinazioni relative all'accettazione delle istanze di applicazione del minimo edittale.

## CAPO II - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

### Art.31

#### Fasi del procedimento sanzionatorio

1.Le attività svolte dal personale di sorveglianza rientrano all'interno delle funzioni attribuite dalla L. n. 689/1981 e dall'art. 25 della L.R. n. 29/1997, in conformità ai principi ed alle linee generali della Legge 7 agosto 1990, n. 241" Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Le fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio disciplinate dal presente Regolamento sono quelle conseguenti a:

- accertamento della violazione (art. 13 della L. n. 689/81);
- contestazione e notificazione del verbale di accertamento (art. 14 della L. n. 689/81);
- eventuale sequestro amministrativo (art. 19 della L. n. 689/81);
- verifica del pagamento di misura ridotta (art. 16 della L. n. 689/81);
- rapporto in caso di mancato pagamento (art. 17 della L. n. 689/81);
- presentazione di scritti difensivi, documenti e/o richiesta di audizione (art. 18 della L. n. 689/81) avverso i verbali di accertamento;
- richieste di applicazione delle sanzioni relative alle violazioni nella misura minima;
- ordinanza di archiviazione o di ingiunzione di pagamento (art. 18 della L. n. 689/81);
- opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (art. 22 della L. n. 689/81);
- richieste di pagamento rateale delle sanzioni applicate (art. 26 della L. n. 689/81);
- esecuzione forzata (art. 27 della L. n. 689/81);
- opposizione avverso l'eventuale sequestro amministrativo (art. 19 della L. n. 689/81).

### Art. 32

#### Soggetti deputati all'osservanza delle norme

Tutti gli organi di controllo deputati al rispetto della normativa in materia ambientale ed in particolare il personale della Regione Lazio addetto alla sorveglianza dell'Area Naturale Protetta di cui all'art.25 della L.R. n. 29/1997, operano per verificare e favorire la completa osservanza delle norme del presente Regolamento.

### Art. 33

#### Approvazione, attuazione e modificazione del Regolamento

1.Ai sensi dell'art. 27, comma 6 della L. R. n. 29/1997, il Regolamento è adottato dall'Ente di Gestione contestualmente all'adozione del Piano di cui all'articolo 26 della stessa Legge, e comunque non oltre i successivi sei mesi, ed è inviato ai comuni interessati i quali possono proporre osservazioni entro tre mesi dalla ricezione.

L'Ente di Gestione deve motivare l'eventuale "mancato accoglimento" delle osservazioni dei comuni, ed entro i successivi trenta giorni le trasmette, unitamente al Regolamento, alla Regione.

Il Regolamento è approvato con Deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, previo esame della struttura regionale competente in materia di Aree Naturali Protette, apportando, ove necessario, modifiche ed integrazioni.

2. Ai sensi dell'art. 27, comma 8, della L.R. n. 29/1997, il Regolamento produce i suoi effetti tre mesi dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

I comuni sono tenuti a modificare i propri Regolamenti secondo le previsioni del Regolamento dell'Area Naturale Protetta.

Decorso inutilmente il suddetto termine, i comuni sono comunque tenuti ad applicare le disposizioni del Regolamento dell'Area Naturale Protetta, che prevalgono su quelle dei Regolamenti comunali.

## Art. 34

### Procedure di accertamento e irrogazione di sanzioni amministrative

**1. Fattispecie sanzionate:** Gli illeciti amministrativi accertati dal personale dell'Ufficio Guardiaparco dell'Ente Riserva Naturale Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 29 del 10 ottobre 97, sono sanzionati con il pagamento di una somma nella misura minima di € 259,00 e nella misura massima di € 2.590,00, salvo successivi adeguamenti disposti *ex lege*.

Sono punite le violazioni dei provvedimenti emanati dall'Ente nell'esercizio delle titolarità di cui alla Legge n. 394/91, D.P.R. del 22/7/96 e D.M. del 19/12/1997, fatte salve le vigenti disposizioni di legge, nazionale e/o regionale, in materia penale.

**Capacità di intendere e di volere:** Non può essere assoggettato alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 1 del presente Regolamento chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato. Fuori dai casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

**Elemento soggettivo:** Nelle violazioni cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

**Cause di esclusione della responsabilità:** Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Se la violazione è commessa per ordine dell'Autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

**Concorso di persone:** Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

**Solidarietà:** Il proprietario della cosa che serve o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della

vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

**Non trasmissibilità dell'obbligazione:** L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

**Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative:** Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

**Comportamento recidivo:** Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio.

**Atti di accertamento:** Gli organi addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, ed all'accertamento delle relative sanzioni, sono il personale del Corpo Forestale dello Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, della Polizia Provinciale, della Polizia Municipale nonché il personale di vigilanza dell'Ente.

I soggetti di cui al primo comma possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

.Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti di legge.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni, previa autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria e salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento tipizzati previsti dalle leggi vigenti.

**Contestazione e notificazione :** la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'Ente con provvedimento della Autorità Giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data di ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un funzionario dell'Amministrazione che ha accertato la violazione.

**Pagamento in misura ridotta:** E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Le spese di notifica e istruttoria delle sanzioni amministrative degli illeciti accertati dal Servizio Guardiaparco sono quantificate nella somma di € 10,00.

**Obbligo del rapporto:** I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, del presente Regolamento, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, devono presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Direzione dell' Ente.

**Ordinanza – ingiunzione:** Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all' Ente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. L' Ente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza presidenziale motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente, altrimenti il Presidente emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Con l'ordinanza - ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento.

La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca a termine di atti con valore di legge.

Il pagamento è effettuato all'ufficio indicato nella ordinanza - ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dal presente Regolamento; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, al Presidente.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza - ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizioni ai sensi della legge n. 689 del 1981, o, nel caso in cui venga proposta opposizione, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha rigettato l'opposizione stessa, ovvero dopo che l'ordinanza con la quale venga dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto sia diventata inoppugnabile o ancora, dopo che venga dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso queste ultime.

**Applicazione dell'art. 16 della L. 689/81:** Se non esplicitamente previsto dalla norma violata, nel caso in cui il trasgressore non ha provveduto al pagamento delle sanzioni amministrative elevate dall'organo accertatore ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81 e non ha presentato scritti difensivi, gli importi previsti nelle successive ingiunzioni di pagamento, salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge sono: pari al doppio della sanzione applicata in misura ridotta e comunque non oltre il massimo.

In caso di reiterazione di violazione amministrativa ai sensi dell'art. 8 bis legge 689/81, la somma richiesta con l'ingiunzione di pagamento è pari all'importo massimo della sanzione violata.

Per tutti i comportamenti nei quali il trasgressore con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, la somma richiesta con l'ingiunzione di pagamento è pari all'importo massimo della sanzione più grave violata.

Nel definire l'importo dell'ordinanza ingiunzione, in tutti i casi non riconducibili al comma precedente si tiene conto di quanto previsto dagli artt. 8, 8 bis ed 11 della legge 689/81, facendo riferimento agli scritti difensivi trasmessi dall'interessato ai sensi dall'art. 18 comma 1 della legge 689/81 e agli elementi segnalati dal rapporto dell'organo accertatore previsto dall'art. 17 della stessa legge.

Nel caso di cui al comma 1, dal rapporto previsto dall'art. 17 della legge 689/81 emerge la particolare gravità o tenuità della violazione, nel definire l'importo dell'ordinanza-ingiunzione si tiene conto di quanto previsto dagli artt. 8, 8 bis e 11 della legge 689/81.

All'importo dell'ordinanza-ingiunzione vengono sommate le spese sostenute dall'Ente per l'istruttoria e la notifica del verbale di accertamento di violazione amministrativa e della successiva ordinanza-ingiunzione, quantificati nella somma di euro 26,00.

**Sequestro:** Il sequestro amministrativo, sanzione amministrativa accessoria, può essere effettuato:

- a) sulle attrezzature, armi o materiali utilizzati per commettere la violazione;
- b) sul bene oggetto della violazione, che sarà consegnato all'Ente per l'alienazione e/o la distruzione.

Quando si è proceduto al sequestro amministrativo, per il tramite del C. T. A. - C.F.S. o di personale con qualifica competente, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione alla competente autorità, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, il Presidente dell'Ente Parco può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne faccia istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto, e comunque entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

**Pagamento rateale della sanzione pecuniaria:** Il Presidente dell'Ente può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a € 15,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato ai sensi del comma precedente, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Il pagamento della sanzione avviene secondo le indicazioni fornite dall'Ente.

**Esecuzione forzata:** Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, il Presidente dell'Ente procede alla riscossione delle somme dovute, avvalendosi degli istituti previsti dal codice di procedura civile, ovvero in base ad un servizio di esattoria da istituirsi.

In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

**Prescrizione:** Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nel presente Regolamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dal codice civile.

**Altre disposizioni regolamentari emanate dall'Ente:** Alle violazioni delle disposizioni dettate dagli altri Regolamenti adottati dall'Ente, si applicano le sanzioni amministrative previste dagli stessi Regolamenti.

**Rinvio:** Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dettate dalla legge n. 689 del 1981, alla Legge Regionale n. 14 del 06 agosto 1999 e dalle altre normative vigenti.

## TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 35. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia (Europea, Nazionale, Regionale ecc.).

2. L'Ente Gestore della Riserva Naturale potrà emanare particolari dispositivi e disciplinari atti a trattare con maggior dettaglio specifici aspetti inerenti le materie oggetto del presente Regolamento.

#### Riferimenti normativi:

- *Direttiva Habitat 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica “cd. Habitat”;*
- *Deliberazione di Giunta Regionale n. 612/2011: “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n.928”;*
- *Deliberazione di Giunta Regionale n. 158/2016: Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60500 (Frosinone)”;*
- *Deliberazione di Giunta Regionale n. 159/2016 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60300 (Roma);*

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 160/2016: “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60400 (Latina)”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 161/2016: “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60200 (Rieti)”;
- art. 27, comma 3, L.R. n. 29/1997, “Norme in materia di aree naturali protette regionali”;
- art. 4 L. n. 157/1992, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- L. n. 104/2005 “Adesione della Repubblica Italiana all’Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione”;
- Art. 11 DPR n. 357/1997: “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica”, come modificato dal Regolamento del 12 marzo 2003 n.120;
- DPR n. 120/2003: “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- Legge n. 281 del 14 agosto 1991: “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”
- DGR n. 320/2006: “Direttiva per l’individuazione dei criteri di attuazione dei prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici all’interno delle aree protette della Regione Lazio ai sensi della L.R. n. 29/97”.
- art. 27 comma jbis) e dall’articolo 34, comma 1, della L.R. n. 29/97: “Norme in materia di aree naturali protette regionali”;
- art. 4 comma 1e art. 8, comma 3, punto A, della Legge Regionale 16 marzo 2015, n. 4 “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell’attività faunistico-venatoria. Soppressione dell’osservatorio faunistico-venatorio regionale”
- art. 18, comma 5, L. n. 157/1992: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- Legge Regionale del 19 settembre 1974, n. 61 “Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea”;
- Allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Art. 4 comma 1 Legge Regionale 5 agosto 1998, n. 32, “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco”;
- Legge del 6 gennaio 1931, n. 99, “Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali”;
- Regio Decreto del 26 maggio 1932, n. 772, “ Elenco delle piante dichiarate officinali”;
- Legge del 23 agosto 1993, n. 352, “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”;
- Legge Regionale del 5 agosto 1998, n. 32 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco”
- Legge del 21 novembre 2000, n. 353: “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;
- Legge Regionale del 28 ottobre 2002, n.39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”;



- *Regolamento attuativo del 18 aprile 2005, n.7: “Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della Legge Regionale 28 ottobre 2002 n. 39 Norme in materia di gestione delle risorse forestali”;*
- *art. 33 della L.R. n. 29/1997: “Norme in materia di aree naturali protette regionali”;*
- *Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;*
- *Piano di tutela delle acque regionale adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 2 maggio 2006 e approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 27 settembre 2007;*
- *Testo Unico approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1993, n. 1775: “testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”*
- *Deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 2 maggio 2006;*
- *Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 27 settembre 2007.*
- *Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”.*
- *art. 10 e artt. 21, 22, 23 del D.lgs. n. 42/2004 c.d. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;*
- *art. 3, commi a), b), c) del DPR n. del 6 giugno 2001, n. 380: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;*
- *art.28 della L.R. n.29/1997: “Norme in materia di aree naturali protette regionali”;*
- *Legge Regionale del 30 marzo 1987, n. 29 “Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore”.*
- *Legge Regionale del 7 novembre 2009, n. 25 “Disposizioni per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e soggiorni socio-educativi e didattici nel territorio della Regione Lazio”.*
- *Legge Regionale del 2 maggio 1995, n.16 “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio”.*
- *Legge Regionale del 17 luglio 1989, n. 43 “Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione dell’attività della pesca e della acquicoltura nel Lazio”;*
- *Direttiva 91/676/CEE c.d. “Direttiva Nitrati”, recepita con Dlgs n. 152/1999,*
- *Direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei pesticidi, recepita con il decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150;*
- *Decreto Ministero Salute del 9 agosto 2016: “Revoca di autorizzazione all’immissione in commercio e modifica delle condizioni di impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1 agosto 2016”.*
- *Legge Regionale 27 maggio 2008, n. 6: “Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia”.*
- *Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio”;*
- *L.R. n.29/1997 nelle aree agricole classificate come zone B, C e D è consentita l’attuazione di Piani di utilizzazione aziendale (PUA) di cui all’articolo 57 della Legge Regionale n. 38 /1999;*
- *Legge del 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”;*
- *Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017: Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici;*
- *Legge Regionale 27 maggio 2008, n. 6: “Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia”.*
- *Legge Regionale del 13 aprile 2000, n. 23 “Norme per la riduzione e per la prevenzione dell’inquinamento luminoso”;*

- artt. 2, 4, 6, Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 8 “Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso”;
- Legge Regionale 3 agosto 2001, n. 18 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio – modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n 14”.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”;
- Legge Regionale 5 luglio 1994, n. 30 “Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale”
- articoli 182 e 208 della Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”
- 
- 

COMUNE DI RIETI  
 Protocollo Arrivo N. 26642/2024 del 18-04-2024  
 Allegato 1 - Class. 6 - Copia Documento